

Fondo Complementare di Previdenza EFG SA

Regolamento previdenziale per piano complementare per i dipendenti e i beneficiari di rendite che il 30 giugno 2017 erano assicurati nel “Fondo Complementare di Previdenza EFG SA” (Piano 1)

Valido dal 1° gennaio 2021

INDICE

I. GENERALITÀ	5
Art. 1 Nome e sede	5
Art. 2 Oggetto.....	5
Art. 3 Campo di applicazione	5
Art. 4 Abbreviazioni e definizioni	5
Art. 5 Unione domestica registrata.....	5
Art. 6 Cessione e costituzione in pegno dei diritti alle prestazioni.....	5
Art. 7 Interessi e interessi di mora.....	5
Art. 8 Obbligo d'informazione e di comunicazione degli assicurati, dei beneficiari di rendite e dei superstiti.....	6
Art. 9 Conseguenze in caso di violazione degli obblighi di informazione e di comunicazione	6
Art. 10 Obblighi d'informazione e di annuncio da parte del Fondo e certificato personale	7
Art. 11 Obbligo di comunicazione del datore di lavoro	8
II. PERSONE ASSICURATE	9
Art. 12 Condizioni per l'ammissione all'assicurazione.....	9
Art. 13 Persone non ammesse nell'assicurazione	9
Art. 14 Riserva relativa allo stato di salute	10
Art. 15 Violazione dell'obbligo di denuncia.....	10
Art. 16 Fine dell'assicurazione	11
III. BASI DI CALCOLO	12
Art. 17 Stipendio annuo determinante.....	12
Art. 18 Stipendio assicurato	12
Art. 19 Stipendio non assicurabile.....	13
IV. FINANZIAMENTO	14
Art. 20 Calcolo dei contributi	14
Art. 21 Contributi di risparmio, accrediti di vecchiaia.....	14
Art. 22 Contributi di rischio	15
Art. 23 Pagamento dei contributi.....	15
Art. 24 Obbligo di pagare i contributi in caso di entrata o uscita nel corso del mese, di congedo non retribuito e di decesso	16
Art. 25 Congedo non retribuito	16
Art. 26 Prestazioni di uscita apportate	16
Art. 27 Prestazioni in entrata in seguito a divorzio	17
Art. 28 Acquisto delle prestazioni di vecchiaia massime	17
Art. 29 Riscatto pensionamento anticipato.....	18
V MISURE DI RISANAMENTO	19
Art. 30 Misure in caso di copertura insufficiente.....	19
VI. PRESTAZIONI	20

Quadro generale delle prestazioni	20
Sezione 1: Prestazioni di vecchiaia.....	20
Art. 31 Avere di vecchiaia	20
Art. 32 Conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato».....	21
Art. 33 Remunerazione	21
Art. 34 Nascita ed estinzione del diritto a una prestazione di vecchiaia.....	22
Art. 35 Prestazione di vecchiaia parziale	22
Art. 36 Rendita di vecchiaia	23
Art. 37 Prelievo di capitale	23
Sezione 2: Prestazioni per i superstiti	24
Art. 38 Principio.....	24
Art. 39 Diritto alla rendita per coniugi	24
Art. 40 Diritto alla rendita per conviventi	25
Art. 41 Ammontare della rendita per coniugi e conviventi	27
Art. 42 Diritto alla rendita per orfani	28
Art. 43 Ammontare della rendita per orfani	28
Art. 44 Diritto al capitale in caso di decesso.....	28
Art. 45 Ammontare del capitale in caso di decesso	29
Sezione 3: Prestazioni d'invalidità	30
Art. 46 Invalidità	30
Art. 47 Nascita ed estinzione del diritto.....	31
Art. 48 Esenzione dal pagamento dei contributi di risparmio e di rischio	31
Art. 49 Avere di vecchiaia di una persona invalida.....	32
Art. 50 Entità del diritto alla rendita d'invalidità.....	32
Art. 51 Ammontare della rendita d'invalidità.....	32
Art. 52 Diritto alla rendita per figli d'invalido	33
Art. 53 Ammontare della rendita per figli d'invalido	33
VII. DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI.....	34
Art. 54 Limitazione dei diritti	34
Art. 55 Pagamento delle prestazioni sotto forma di liquidazione in capitale.....	34
Art. 56 Prestazioni dopo l'uscita dal Fondo	34
Art. 57 Pagamento delle prestazioni	35
Art. 58 Rettifica di prestazioni	35
Art. 59 Prescrizione e decadenza	35
Art. 60 Certificato di esistenza in vita	35
Art. 61 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi	35
Art. 62 Riduzione, revoca, rifiuto di prestazioni di rischio	36
Art. 63 Sovrindennizzo	36
Art. 64 Diritti verso terzi responsabili.....	37
VIII. PRESTAZIONE DI USCITA (LIBERO PASSAGGIO)	38
Art. 65 Diritto in caso di conclusione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio dopo il compimento del 23° anno di età.....	38

Art. 66	Diritto in caso di totale conclusione del rapporto di lavoro prima della prima data di pensionamento anticipato possibile	38
Art. 67	Forma del mantenimento della copertura previdenziale	38
Art. 68	Pagamento in contanti	39
Art. 69	Diritto in caso di scioglimento totale o parziale del rapporto di lavoro dopo la prima data di pensionamento anticipato possibile	39
Art. 70	Computo della prestazione d'uscita	40
Art. 71	Informazioni in caso di uscita	40
Art. 72	Restituzione della prestazione d'uscita al Fondo	41
IX.	PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ D'ABITAZIONI	42
Art. 73	Prelievo anticipato e costituzione in pegno	42
Art. 74	Prelievo anticipato	42
Art. 75	Rimborso	43
Art. 76	Costituzione in pegno	43
Art. 77	Documentazione richiesta	44
Art. 78	Erogazione	44
Art. 79	Computo del diritto alla prestazione residua	44
Art. 80	Emolumenti	44
X.	DIVORZIO	45
Art. 81	Divisione e Trasferimento delle prestazioni d'uscita o delle rendite in caso di divorzio	45
Art. 82	Computo del diritto alla prestazione residua, riacquisto	45
Art. 83	Caso di Pensionamento durante la procedura di divorzio	45
Art. 84	Rendita di divorzio	46
XI.	AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	48
Art. 85	Amministrazione della giustizia	48
Art. 86	Versione vincolante	48
XII.	DISPOSIZIONI FINALI	49
Art. 87	Interpretazione	49
Art. 88	Modifiche al Regolamento	49
Art. 89	Trasmissione	49
Art. 90	Entrata in vigore e fine	49
Art. 91	Disposizioni transitorie	49
ALLEGATI		51
Allegato 1	– Importi di riferimento	52
Allegato 2	– Tabelle d'acquisto	53
Allegato 3	– Tassi di conversione	55
Allegato 4	– Riassunto delle prestazioni e dei contributi	56
Allegato 5	– Definizioni	60
Allegato 6	– Elenco delle abbreviazioni	61

I. GENERALITÀ

Art. 1 Nome e sede

Il “Fondo Complementare di Previdenza EFG SA” (in seguito “Fondo”) è una fondazione ai sensi dell’Art. 80 ss CC e Art. 331 CO con sede a Lugano.

Art. 2 Oggetto

Il presente Regolamento previdenziale per piano complementare (in seguito “Regolamento”) ha per oggetto l’assicurazione dei collaboratori della Fondatrice e dei datori di lavoro affiliati contro le conseguenze economiche derivanti da vecchiaia, decesso e invalidità che il 30 giugno 2017 erano già assicurati nel Fondo.

Art. 3 Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica alla Fondatrice e ai datori di lavoro affiliati nonché ai loro dipendenti e ai beneficiari di rendite che il 30 giugno 2017 erano già assicurati nel Fondo.

Art. 4 Abbreviazioni e definizioni

- 1 Le definizioni utilizzate nel presente Regolamento sono riportate nell’Allegato 5.
- 2 Le abbreviazioni utilizzate nel presente Regolamento sono riportate nell’Allegato 6.
- 3 In questo Regolamento le denominazioni personali di genere maschile si riferiscono ad entrambi i sessi.

Art. 5 Unione domestica registrata

L’unione domestica registrata ai sensi della LUD è equiparata al matrimonio. Le conseguenze dello scioglimento per via legale dell’unione domestica registrata sono equiparate a quelle del divorzio.

Art. 6 Cessione e costituzione in pegno dei diritti alle prestazioni

I diritti fondati sul presente Regolamento non possono essere ceduti o costituiti in pegno prima della loro scadenza né tanto meno sono pignorabili. Sono fatte salve le disposizioni del capitolo IX relative alla promozione delle proprietà d’abitazioni.

Art. 7 Interessi e interessi di mora

Nella misura in cui il presente Regolamento non preveda altrimenti, i tassi di interesse applicabili sono stabiliti annualmente dal Consiglio del Fondo. I tassi di interesse sono riportati nell’Allegato 1 del Regolamento.

Art. 8 Obbligo d'informazione e di comunicazione degli assicurati, dei beneficiari di rendite e dei superstiti

- 1 I dipendenti da assicurare per la prima volta, nonché gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti hanno l'obbligo di fornire informazioni veritiere su tutti i fatti concernenti le relazioni con il Fondo e di presentare tutti i documenti necessari. Devono in particolare presentare al Fondo le informazioni secondo l'Art. 71 dei precedenti istituti di previdenza. Alle riserve relative allo stato di salute si applicano gli Art. 14 e 15 del Regolamento.
- 2 Gli assicurati, i beneficiari di rendite o i loro superstiti devono in particolare comunicare immediatamente per iscritto:
 - a) qualsiasi cambiamento riguardante il domicilio fiscale, lo stato civile o l'esistenza di una convivenza ai sensi dell'Art. 40 in caso di diritto a una rendita per coniugi o conviventi;
 - b) la registrazione di un'unione domestica ai sensi della LUD, in caso di diritto a una rendita per coniugi o conviventi;
 - c) la conclusione degli studi o il raggiungimento dell'abilità al lavoro di un figlio per il quale sussiste il diritto alla rendita per figli o per orfani oltre il 18° anno di età;
 - d) il decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita;
 - e) il trasferimento all'estero.
- 3 Gli assicurati e i beneficiari di rendite aventi diritto a prestazioni di invalidità del Fondo sono tenuti inoltre a comunicare spontaneamente per iscritto e senza indugio i proventi computabili ai sensi dell'Art. 63 cpv. 3, le loro modifiche, nonché i cambiamenti del grado di invalidità e dell'entità della rendita.
- 4 I diritti nei confronti di altre assicurazioni o di altri responsabili devono essere comunicati spontaneamente per scritto e senza indugio al Fondo. Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite; è possibile la compensazione con diritti futuri.
- 5 Assicurati e beneficiari di una rendita d'invalidità del Fondo ai quali è stato aggiudicato il diritto a una rendita vitalizia nell'ambito del Art. 124a CC ("rendita da divorzio") devono informare il Fondo a proposito di questo diritto comunicando anche il nome dell'istituto di previdenza del coniuge debitore.
- 6 I costi derivanti dall'assolvimento dell'obbligo di comunicazione sono a carico della persona assicurata (attiva o passiva), dei beneficiari di rendita o dei loro superstiti.

Art. 9 Conseguenze in caso di violazione degli obblighi di informazione e di comunicazione

- 1 I dipendenti da assicurare per la prima volta, nonché gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti sono tenuti a rifondere al Fondo le spese supplementari derivanti da informazioni omesse o fornite in modo inesatto o tardivo.

- 2 Si considerano violati gli obblighi di informazione e di comunicazione quando le informazioni o le comunicazioni non sono fornite tempestivamente o nel caso di rifiuto a fornirle.
- 3 Qualora una persona assicurata, che abbia presentato richiesta di pagamento di prestazioni del Fondo, violi uno degli obblighi d'informazione a lei spettanti, il Fondo sospenderà le procedure di verifica del diritto alle prestazioni rinviando la decisione relativa a tale diritto al momento in cui saranno pervenute le informazioni richieste.
- 4 Se la persona assicurata o il beneficiario della rendita che ha diritto alle prestazioni del Fondo viola gli obblighi di informazione e di comunicazione che gli incombono, il Fondo sospende il pagamento delle prestazioni fino ad avvenuta ricezione delle informazioni necessarie.
- 5 Le prestazioni vengono in ogni caso pagate soltanto se l'avente diritto ha fornito tutti i documenti necessari alla valutazione del diritto alla prestazione. In caso di presentazione tardiva di questi documenti le prestazioni sono pagate senza interessi dal momento della scadenza. Non sono dovuti interessi di mora.

Art. 10 Obblighi d'informazione e di annuncio da parte del Fondo e certificato personale

- 1 Al momento dell'ammissione nel Fondo, alla persona assicurata viene consegnato un certificato personale ("certificato di previdenza") che contiene i dati relativi alla previdenza professionale secondo l'art. 86b cpv. 1 lett. a LPP. Alle persone assicurate viene recapitato almeno un certificato personale ogni anno. Dal certificato personale non deriva alcun diritto giuridico. Qualora sorgesse un caso previdenziale, fanno stato le disposizioni regolamentari.
- 2 Il Fondo informa le persone assicurate in modo adeguato in merito alla propria organizzazione e al proprio finanziamento nonché alla composizione del Consiglio del Fondo.
- 3 Su richiesta il Fondo fornisce ai destinatari il conto annuale e il rapporto annuale.
- 4 Nell'ambito di un divorzio il Fondo fornisce informazioni all'assicurato o al Tribunale, su richiesta, secondo l'Art. 24 cpv. 3 LFLP e Art. 19k OLP.
- 5 Il Fondo annuncia all'Ufficio centrale del 2° pilastro entro la fine di gennaio di ogni anno tutte le persone per le quali nel dicembre dell'anno precedente esisteva un avere di vecchiaia, come anche tutti gli averi previdenziali dimenticati e gli averi previdenziali di persone irreperibili secondo l'Art. 19c OLP.

Art. 11 Obbligo di comunicazione del datore di lavoro

- 1 Il datore di lavoro comunica al Fondo, entro i termini prescritti, i nominativi dei dipendenti da assicurare nonché i dati indispensabili per la gestione della previdenza professionale, in particolare lo stipendio annuo determinante, il grado di occupazione, lo stato civile, la data di matrimonio come pure i dati rilevanti concernenti i figli fino a 25 anni per i quali sussiste un diritto alle prestazioni di cui agli Art. 42 e Art. 52.
- 2 In caso di comunicazione tardiva di una modifica, il rapporto assicurativo della persona assicurata è rettificato in funzione del momento in cui la modifica si è effettivamente verificata. Il Fondo può imputare al datore di lavoro un eventuale danno derivante dalla comunicazione tardiva.

II. PERSONE ASSICURATE

Art. 12 Condizioni per l'ammissione all'assicurazione

- 1 I dipendenti già assicurati nella "Fondazione di Previdenza EFG SA" (a seguire "Fondazione") che hanno uno stipendio assicurato secondo l'Art. 18 con un valore positivo, vengono assicurati contro i rischi di decesso e di invalidità a decorrere dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Essi sono anche assicurati per la vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio successivo al compimento del 23° anno di età.
- 2 I dipendenti già assicurati nella Fondazione che versano parte della prestazione di libero passaggio o dell'aver di vecchiaia dalla Fondazione al Fondo secondo le casistiche previste nelle disposizioni del Regolamento previdenziale della Fondazione, vengono anche assicurate nel Fondo (persone assicurate passive). Con eccezione di un eventuale diritto di un capitale di decesso ai sensi dell'Art. 44 non sono tuttavia assicurati contro i rischi decesso e invalidità e non sono dovuti contributi di rischio o risparmio. L'aver di vecchiaia di queste persone viene però remunerato.
- 3 L'assicurazione comincia con l'adempimento delle clausole elencate nel cpv. 1, al più presto però all'inizio del rapporto di lavoro.

Art. 13 Persone non ammesse nell'assicurazione

Non sono ammessi nell'assicurazione del Fondo i dipendenti:

- a) che non sono assicurati nella Fondazione per la previdenza professionale;
- b) per i quali è stato stipulato un contratto di lavoro per una durata massima di tre mesi. Se il rapporto di lavoro viene prorogato oltre i tre mesi, essi sono assicurati a partire dal momento in cui è stata stipulata la proroga. Si applicano le disposizioni dell'Art. 1k OPP2;
- c) per i quali è stato concluso un contratto di lavoro superiore ai tre mesi a tempo determinato oppure un mandato di consulenza a scadenza determinata o indeterminata. Per queste persone esiste una soluzione previdenziale separata;
- d) i quali svolgono presso il datore di lavoro affiliato un'occupazione secondaria e che sono già assicurati altrove per la loro occupazione primaria o che svolgono un'attività indipendente quale occupazione primaria;
- e) invalidi ai sensi della LAI nella misura di almeno il 70 per cento o che continuano ad essere affiliati provvisoriamente a un altro istituto di previdenza ai sensi dell'Art. 26a LPP;
- f) che hanno raggiunto l'età massima di pensionamento;

- g) non attivi in Svizzera o la cui attività in Svizzera non presenta probabilmente un carattere durevole e che sono già sufficientemente assicurati all'estero, a condizione che presentino al Fondo domanda di esenzione dall'assicurazione. Sono fatti salvi gli accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea/EFTA. I necessari giustificativi devono essere presentati dalla persona assicurata.

Art. 14 Riserva relativa allo stato di salute

- 1 All'atto dell'ammissione o a un cambiamento del rapporto d'assicurazione (per esempio in occasione del miglioramento delle prestazioni), il Fondo ha la facoltà di disporre un esame dello stato di salute. Il Fondo può in questo caso verificare lo stato di salute della persona da assicurare mediante un questionario. In presenza di un rischio assicurativo superiore, il Fondo può richiedere un ulteriore esame medico presso il medico di fiducia.
- 2 Se viene effettuato un esame dello stato di salute, il Fondo procede a una copertura provvisoria dal momento della nascita o del cambiamento del rapporto di assicurazione fino a quello della ricezione del rapporto del medico di fiducia. In base al rapporto, il Fondo decide con effetto retroattivo per quanto riguarda la copertura definitiva con o senza riserva.
- 3 Il Fondo informa la persona assicurata in merito alla riserva, che si applica per un massimo di cinque anni.
- 4 La persona assicurata è in ogni caso tenuta a informare il Fondo in merito a riserve relative allo stato di salute esistenti e applicate da precedenti istituti di previdenza. Per quanto attiene a un'eventuale riserva identica, il periodo decorso presso il precedente istituto viene scalato dal periodo di durata della nuova riserva.
- 5 Se i pregiudizi alla salute indicati nella riserva provocano, entro il periodo di durata della riserva, il decesso della persona assicurata o un'incapacità al lavoro che ne causa l'invalidità, sussiste il diritto a prestazioni nella misura in cui le stesse vengano finanziate da un capitale di copertura disponibile a tale scopo.

Art. 15 Violazione dell'obbligo di denuncia

- 1 Se viene effettuato un esame dello stato di salute secondo l'Art. 14 e, nel questionario o in sede di visita medica, la persona assicurata comunica in maniera inesatta o sottace rischi di salute che conosceva o doveva conoscere, oppure comunica in maniera inesatta o sottace riserve relative allo stato di salute applicate da precedenti istituti di previdenza, il Fondo può limitare retroattivamente la copertura assicurativa alle prestazioni di cui all'Art. 14 cpv. 5.
- 2 Il diritto di limitare la copertura assicurativa si estingue al termine di sei mesi dal momento in cui il Fondo è venuto a conoscenza della violazione dell'obbligo di denuncia.

- 3 Se il Fondo limita la copertura assicurativa sulla base del cpv. 1, si estingue parimenti l'obbligo da parte della medesima di fornire prestazioni per casi di previdenza già insorti, la cui realizzazione o entità sono state influenzate dalla violazione dell'obbligo di denuncia. In tal caso il Fondo ha il diritto di esigere la restituzione delle prestazioni sovra-obbligatorie qualora le abbia già fornite.

Art. 16 Fine dell'assicurazione

- 1 L'assicurazione termina:
- a) con la cessazione del rapporto di lavoro, sempreché a quel momento non sia maturato un diritto a prestazioni di vecchiaia o di invalidità;
 - b) con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento per il rischio invalidità;
 - c) al massimo al compimento del 70° anno di età per il rischio vecchiaia.
- 2 Per quanto concerne i rischi di decesso e d'invalidità l'assicurazione presso il Fondo continua per la durata di un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro. Le prestazioni sono limitate a quelle dovute al termine del rapporto di lavoro. Se entro questo periodo viene costituito un nuovo rapporto di previdenza, la competenza spetta al nuovo istituto di previdenza.
- 3 È fatto salvo l'Art. 26a LPP relativo al mantenimento provvisorio dell'assicurazione e del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'assicurazione invalidità.
- 4 Con l'accordo del Datore di Lavoro, un assicurato non più soggetto all'assicurazione obbligatoria che però percepisce indennità mensili secondo la cifra 7 del Piano Sociale del 7 luglio 2020 siglato fra EFG Bank AG e la "Commissione del Personale" della EFG Bank AG può restare assicurato al Fondo anche dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro fintanto che riceve le indennità mensili definite secondo il piano sociale. Durante questo periodo, i contributi continuano ad essere pagati secondo le stesse condizioni dal datore di lavoro e dalla persona assicurata. Un assicurato che continua l'assicurazione al Fondo secondo questo paragrafo fino alla prima data di pensionamento anticipato possibile, non ha diritto ad accedere alle prestazioni di vecchiaia.

III. BASI DI CALCOLO

Art. 17 Stipendio annuo determinante

- 1 Lo stipendio annuo determinante corrisponde allo stipendio base annuo fisso secondo gli accordi contrattuali senza componenti variabili (bonus).
- 2 Le gratifiche in denaro, come ad esempio premi di fedeltà, bonus o altre indennità derivanti in particolare da partecipazioni basate sul profitto e sul rendimento, non vengono prese in considerazione per il calcolo dello stipendio annuo determinante. Non rientrano nello stipendio annuo determinante neppure le indennità per lavoro straordinario, domenicale e notturno, gli assegni familiari e per figli, le spese di rappresentanza, le indennità di disagio ambientale, le indennità per assegnazioni all'estero e altre prestazioni supplementari.
- 3 Lo stipendio annuo determinante viene stabilito per la prima volta al momento dell'ammissione nel Fondo. Le modifiche di stipendio vengono considerate a partire dal momento in cui sono valide.
- 4 Il datore di lavoro affiliato stabilisce lo stipendio annuo delle persone assicurate determinante per l'assicurazione e lo comunica al Fondo.
- 5 Lo stipendio annuo determinante non può superare il reddito soggetto ai contributi AVS della persona assicurata. Resta salvo il mantenimento della previdenza per la vecchiaia durante un congedo non retribuito (Art. 25) o, in caso di riduzione del grado di occupazione, al compimento del 58° anno di età conservando la copertura previdenziale precedente ai sensi dell'Art. 18 cpv. 8.
- 6 Lo stipendio annuo determinante è limitato a dieci volte l'importo limite superiore secondo l'Art. 8 cpv. 1 LPP (Allegato 1). È fatto salvo l'Art. 60c OPP 2.
- 7 Il datore di lavoro può stabilire anticipatamente lo stipendio annuo determinante sulla base degli ultimi stipendi annui conosciuti. In questo caso devono essere prese in considerazione le modifiche già convenute per l'anno in corso.
- 8 Se la persona assicurata è impiegata da meno di un anno, è considerato stipendio annuo determinante lo stipendio che realizzerebbe in caso di occupazione per l'intero anno.

Art. 18 Stipendio assicurato

- 1 Lo stipendio assicurato corrisponde di principio a 7/6 dello stipendio annuo determinante diminuito dell'importo di coordinamento e del quadruplo della rendita di vecchiaia AVS semplice massima (sono fatte salve le disposizioni transitorie dell'art. 91 cpv. 2).
- 2 L'importo di coordinamento corrisponde a 5/3 del valore massimo della rendita di vecchiaia semplice dell'AVS.
- 3 Se lo stipendio assicurato calcolato secondo il cpv. 1 dà un valore positivo, allora lo stipendio assicurato minimo corrisponde a CHF 1'000. Lo stipendio assicurato massimo è limitato a CHF 500'000 diminuiti di 34/7 della rendita di vecchiaia AVS semplice massima (Allegato 1).

- 4 Per i collaboratori a tempo parziale l'importo di coordinamento di cui al cpv. 2 e il limite minimo e il limite massimo di cui al cpv. 3 sono ridotti in base al grado d'occupazione.
- 5 Nel caso delle persone assicurate parzialmente invalide, l'importo di coordinamento ai sensi del cpv. 2 e il limite minimo e il limite massimo ai sensi del cpv. 3 sono ridotti in maniera corrispondente al diritto alla rendita parziale.
- 6 Se lo stipendio determinante resta immutato, la variazione dell'importo di coordinamento non comporta una riduzione dello stipendio assicurato fino a quel momento.
- 7 Persone assicurate il cui calcolo dello stipendio assicurato secondo il cpv. 1 dà un valore negativo o nullo (persone assicurate passive) hanno uno stipendio assicurato uguale a 0.
- 8 Se dopo il 58° anno di età lo stipendio assicurato si riduce al massimo della metà, la persona assicurata ha la facoltà di chiedere il mantenimento dello stipendio assicurato fino a quel momento. Tale mantenimento dello stipendio assicurato deve essere comunicato per iscritto dal datore di lavoro al Fondo al più tardi un mese prima che subentri la riduzione di stipendio. I contributi di risparmio e di rischio ai sensi dell'Art. 21 e dell'Art. 22 sono totalmente a carico della persona assicurata. Il mantenimento dell'assicurazione termina dietro comunicazione scritta al datore di lavoro, comunque entro e non oltre il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

Art. 19 Stipendio non assicurabile

Il reddito conseguito presso un datore di lavoro non affiliato o realizzato tramite un'attività lucrativa indipendente non può essere assicurato presso il Fondo.

IV. FINANZIAMENTO

Art. 20 Calcolo dei contributi

Per il calcolo dei contributi di risparmio e di rischio (Art. 21 e 22) è determinante lo stipendio assicurato (Art. 18).

Art. 21 Contributi di risparmio, accrediti di vecchiaia

- 1 I contributi di risparmio sono prelevati a decorrere dal 1° gennaio successivo al compimento del 23° anno di età. Sono graduati in funzione dell'età e costituiscono gli accrediti di vecchiaia.
- 2 La persona assicurata può scegliere uno dei tre piani contributivi riportati qui di seguito. La scelta viene effettuata all'ammissione e ogni 1° gennaio dell'anno civile. Qualora la persona assicurata non faccia alcuna scelta, viene automaticamente applicato il piano contributivo "Standard". La persona assicurata ha la facoltà di comunicare per iscritto al Fondo entro il 31 dicembre la scelta del piano contributivo per il successivo anno civile. In assenza di comunicazioni a tale riguardo, viene applicato il piano contributivo precedente per tutto l'anno in corso.

Piano contributivo "Standard"

Fasce di età (anni)	Contributo della persona assicurata	Contributo del datore di lavoro	Accredito di vecchiaia
18-23	0.0%	0.0%	0.0%
24-32	4.0%	14.5%	18.5%
33-42	5.0%	16.5%	21.5%
43-52	6.0%	18.5%	24.5%
53-64	7.0%	21.5%	28.5%

Piano contributivo "Plus" (+ 3%)

Fasce di età (anni)	Contributo della persona assicurata	Contributo del datore di lavoro	Accredito di vecchiaia
18-23	0.0%	0.0%	0.0%
24-32	7.0%	14.5%	21.5%
33-42	8.0%	16.5%	24.5%
43-52	9.0%	18.5%	27.5%
53-64	10.0%	21.5%	31.5%

Piano contributivo "Top" (+ 6%)

Fasce di età (anni)	Contributo della persona assicurata	Contributo del datore di lavoro	Accredito di vecchiaia
18–23	0.0%	0.0%	0.0%
24–32	10.0%	14.5%	24.5%
33–42	11.0%	16.5%	27.5%
43–52	12.0%	18.5%	30.5%
53–64	13.0%	21.5%	34.5%

- 3 L'età per determinare i contributi e gli accrediti di vecchiaia corrisponde alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita della persona assicurata.
- 4 Se, rinviando la data di pensionamento, il rapporto di lavoro con la persona assicurata prosegue oltre l'età ordinaria di pensionamento non sono più dovuti i contributi di risparmio.
- 5 I contributi del datore di lavoro devono provenire da suoi fondi propri o da riserve di contributi alimentate in precedenza a tal fine dal datore di lavoro e conteggiate separatamente.

Art. 22 Contributi di rischio

- 1 Per l'assicurazione dei rischi di decesso e d'invalidità viene riscosso un contributo di rischio.
- 2 Si applicano i contributi di rischio seguenti:

Fasce di età (anni)	Persona assicurata	Datore di lavoro
18–64	2.0%	3.0%

- 3 L'obbligo di versamento del contributo termina al più tardi al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
- 4 I contributi del datore di lavoro devono provenire da suoi fondi propri o da riserve di contributi alimentate in precedenza a tal fine dal datore di lavoro e conteggiate separatamente.

Art. 23 Pagamento dei contributi

- 1 I contributi sono dovuti per intero dal datore di lavoro. Essi devono essere trasferiti ogni mese al Fondo. I contributi di risparmio e di rischio (Art. 21 e 22) della persona assicurata vengono trattenuti ogni mese dal suo stipendio.
- 2 Il Consiglio del Fondo può, tenendo conto dei requisiti normativi dell'Autorità di vigilanza, rinunciare ai contributi degli assicurati e del datore di lavoro in tutto o in parte, per quanto e fino a che la situazione finanziaria del Fondo lo permette e le prestazioni assicurate sono garantite.

Art. 24 Obbligo di pagare i contributi in caso di entrata o uscita nel corso del mese, di congedo non retribuito e di decesso

- 1 Se l'ammissione nell'assicurazione della persona assicurata avviene nel corso del mese, il contributo è dovuto per il mese intero.
- 2 Se la persona assicurata esce nel corso del mese, il contributo è dovuto per il mese intero.
- 3 La normativa ai sensi dei cpv. 1 e 2 si applica per analogia al congedo non retribuito (Art. 25).
- 4 In caso di decesso della persona assicurata è dovuto il contributo per tutto il mese.

Art. 25 Congedo non retribuito

- 1 La copertura assicurativa per i rischi di decesso e di invalidità rimane immutata durante il congedo non retribuito fino a sei mesi. In tale periodo il datore di lavoro e la persona assicurata sono esentati dal pagamento dei contributi di rischio, che vengono assunti dal Fondo. Qualora il congedo non retribuito si protragga oltre i sei mesi, la persona assicurata può concordare con il Fondo i dettagli per il mantenimento dell'assicurazione per i rischi di decesso e invalidità. In caso di congedo non retribuito è possibile il mantenimento dell'assicurazione per tali rischi al massimo per un anno.
- 2 Durante il congedo non retribuito il processo di risparmio viene di norma sospeso e decade l'obbligo di versamento dei contributi. La persona assicurata può concordare con il Fondo di non sospendere il processo di risparmio nel corso del congedo non retribuito. In questo caso sia i contributi di risparmio del datore di lavoro sia quelli della persona assicurata sono a carico di quest'ultima. In caso di congedo non retribuito il processo di risparmio può proseguire al massimo per un anno.
- 3 L'aver di vecchiaia disponibile matura interessi per tutta la durata del congedo non retribuito.

Art. 26 Prestazioni di uscita apportate

- 1 Se la prestazione d'entrata apportata supera l'importo massimo necessario all'acquisto delle prestazioni massime nella Fondazione, l'importo eccedente viene accreditato all'aver di vecchiaia del Fondo ai sensi dell'Art. 31 di questo Regolamento („prestazione d'entrata“).
- 2 Se la prestazione d'entrata supera l'importo massimo necessario all'acquisto delle prestazioni di vecchiaia massime (Art. 28), allora la parte eccedente viene accreditata su un conto di libero passaggio separato della persona assicurata. Su richiesta della persona assicurata la parte eccedente può essere accreditata anche al conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato» (Art. 32).
- 3 Non è possibile apportare un avere di vecchiaia secondo Art. 15 LPP nel Fondo.

Art. 27 Prestazioni in entrata in seguito a divorzio

- 1 Prestazioni in entrata in seguito a divorzio (parte della prestazione d'uscita del coniuge debitore ricevuta a favore della persona assicurata o rendita vitalizia a favore della persona assicurata ricevuta da parte dell'istituto di previdenza del coniuge debitore secondo l'Art. 124a CC) sono integralmente accreditate al suo avere di vecchiaia.
- 2 Dopo il pensionamento, ma al più tardi con il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario, non è più possibile ricevere prestazioni in seguito a divorzio nel Fondo.
- 3 Il Fondo non accetta prestazioni in entrata in seguito a divorzio nella parte passiva dell'avere di vecchiaia di una persona invalida (Art. 49).
- 4 Nel caso in cui la prestazione versata secondo il cpv. 1 superi l'ammontare massimo di riacquisto si applicano analogamente le disposizioni dell'Art. 26 cpv. 2.

Art. 28 Acquisto delle prestazioni di vecchiaia massime

- 1 Fatto salvo il cpv. 5, l'acquisto è possibile entro i limiti stabiliti dalla LPP, conformemente all'Allegato 2A del Regolamento. Sono determinanti l'età e lo stipendio assicurato al momento dell'acquisto.
- 2 I beneficiari di prestazioni di vecchiaia che non hanno ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento e assumono un'attività presso un datore di lavoro affiliato, possono acquistare le prestazioni regolamentari soltanto nella misura in cui queste superano la protezione previdenziale esistente prima dell'insorgere dell'evento di previdenza vecchiaia.
- 3 Per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni seguenti la loro entrata, il versamento annuo a titolo di acquisto non deve superare il 20 per cento dello stipendio assicurato.
- 4 Gli acquisti possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso di tali prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni.
- 5 Se si sono effettuati acquisti, per i tre anni successivi non è possibile ritirare dalla previdenza sotto forma di capitale le prestazioni che ne risultano. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l'Art. 22d LFLP.
- 6 Il datore di lavoro ha la facoltà di partecipare a un acquisto.
- 7 Persone assicurate passive ai sensi dell'Art. 12 cpv. 2 non possono effettuare acquisti ai sensi di questo articolo. Questa limitazione non riguarda i riacquisti per divorzio secondo l'Art. 22d LFLP.

Art. 29 Riscatto pensionamento anticipato

- 1 In aggiunta all'acquisto nelle prestazioni previdenziali massime ai sensi dell'Art. 28 una persona assicurata attiva ha in ogni momento la possibilità di compensare totalmente o parzialmente con contributi personali le decurtazioni delle rendite createsi a seguito di un pensionamento anticipato, a condizione che abbia acquistato le prestazioni di vecchiaia massime secondo l'Allegato 2A. L'accumulo dei contributi avviene nel conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato». L'ammontare dell'acquisto è definito secondo le disposizioni dell'Allegato 2B («Riscatto pensionamento anticipato»)..
- 2 L'acquisto di cui al cpv. 1 è soggetto alle restrizioni seguenti:
 - a) Gli acquisti volontari per il prefinanziamento del pensionamento anticipato sono ammessi solo se la persona assicurata non percepisce una rendita d'invalidità intera e ha effettuato tutti i versamenti previsti secondo i termini del Regolamento previdenziale ai sensi dell'Art. 28 cpv. 1 (Art. 9 cpv. 2 LFLP);
 - b) Sono possibili versamenti volontari addizionali per il riscatto del pensionamento anticipato solo se il saldo del conto di risparmio separato non supera l'importo massimo possibile nella rispettiva età di pensionamento secondo le disposizioni dell'Allegato 2B;
 - c) In base all'Art. 1b cpv. 2 OPP 2, in caso di posticipo o rinuncia completa al pensionamento anticipato, la prestazione di vecchiaia risultante può superare la normale rendita di vecchiaia della persona assicurata del 5 per cento al massimo. La normale rendita di vecchiaia corrisponde in questo caso alla proiezione della rendita di vecchiaia all'età ordinaria di pensionamento ad esclusione del conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato». Qualora la persona assicurata rinunci parzialmente o completamente al pensionamento anticipato all'età comunicata e sia stato superato il limite massimo ammesso, gli accrediti di vecchiaia e la remunerazione del conto di vecchiaia e del conto complementare possono essere ridotti o sospesi. Se malgrado questa misura il massimo permesso viene superato, allora l'importo che supera il massimo può essere trasferito alla Fondazione per il finanziamento del «Riscatto rendita ponte AVS». Altrimenti le prestazioni possono essere soggette a limitazione. In questo caso l'importo che supera il massimo permesso rimane a favore del Fondo.
- 3 Le disposizioni dell'Art. 28 cpv. 3 – 6 valgono per analogia.
- 4 Persone assicurate passive ai sensi dell'Art. 12 cpv. 2 non possono effettuare acquisti ai sensi di questo articolo. Questa limitazione non riguarda i riacquisti per divorzio secondo l'Art. 22d LFLP.

V MISURE DI RISANAMENTO

Art. 30 Misure in caso di copertura insufficiente

- 1 Se dalla verifica attuariale risulta una copertura insufficiente ai sensi della LPP, il Consiglio del Fondo in collaborazione con i periti in materia di previdenza professionale avvia misure di risanamento nell'osservanza delle disposizioni di legge.
- 2 In caso di necessità, possono essere adeguati ai mezzi finanziari esistenti soprattutto la remunerazione del conto di vecchiaia e dei conti complementari nonché il finanziamento e le prestazioni che superano le prestazioni ai sensi della LPP. Il Consiglio del Fondo può disporre un tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione.
- 3 Il Consiglio del Fondo può prelevare dai datori di lavoro, dagli assicurati e, entro i limiti dell'Art. 65d cpv. 3 lett. b LPP, dai beneficiari di rendite un contributo di risanamento limitato nel tempo, sempreché altre misure non consentano di raggiungere l'obiettivo.
- 4 Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi degli assicurati. Il contributo dei beneficiari di rendite può essere compensato con le rendite correnti.
- 5 Se le misure di cui al cpv. 3 si rivelano insufficienti, per la durata della copertura insufficiente, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, il Fondo può scendere al di sotto del tasso di interesse minimo LPP al massimo dello 0.5 per cento.
- 6 In caso di copertura insufficiente il datore di lavoro può effettuare versamenti su un conto separato di riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia di utilizzazione, oppure trasferire a questo conto risorse provenienti dalla riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro. I versamenti non possono eccedere l'ammontare della copertura insufficiente e non sono remunerati da interesse.
- 7 In caso di copertura insufficiente il versamento di un prelievo anticipato per l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio può essere limitato nel tempo e nell'importo oppure totalmente rifiutato se il prelievo anticipato è destinato al rimborso di mutui ipotecari. La limitazione o il rifiuto del pagamento è possibile soltanto per la durata della copertura insufficiente. Il Consiglio del Fondo deve comunicare la durata e la portata della misura alla persona assicurata alla quale viene limitato o rifiutato il versamento.
- 8 In caso di copertura insufficiente, il Fondo deve informare l'Autorità di vigilanza, i datori di lavoro, le persone assicurate e i destinatari delle rendite sull'entità e le cause della copertura insufficiente e sulle misure adottate.

VI. PRESTAZIONI

Quadro generale delle prestazioni

Il Fondo eroga le seguenti prestazioni previdenziali:

- 1 Prestazioni di vecchiaia (Art. 31–37)
 - Rendita di vecchiaia
 - Liquidazione in capitale
- 2 Prestazioni per i superstiti (Art. 38–45)
 - Rendita per coniugi
 - Rendita per conviventi
 - Rendita per coniugi divorziati
 - Rendita per orfani
 - Capitale in caso di decesso
- 3 Prestazioni d'invalidità (Art. 46–53)
 - Rendita d'invalidità
 - Rendita per figli d'invalido

Sezione 1: Prestazioni di vecchiaia

Art. 31 Avere di vecchiaia

- 1 Per ogni persona assicurata è costituito un avere individuale di vecchiaia.
- 2 L'avere di vecchiaia è composto:
 - a) dagli accrediti di vecchiaia ai sensi dell'Art. 21 cpv. 2;
 - b) dalle prestazioni d'uscita apportate ("prestazioni d'entrata") ai sensi dell'Art. 26;
 - c) dai versamenti effettuati a favore della persona assicurata in seguito a divorzio in virtù dell'Art. 27;
 - d) dagli acquisti ai sensi dell'Art. 28;
 - e) dai rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni o dai versamenti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza (Art. 73 ss);
 - f) da eventuali accrediti complementari;
 - g) da eventuali acquisti effettuati dal datore di lavoro;
 - h) dagli interessi ai sensi dell'Art. 33 del Regolamento.

- 3 Sono dedotti dall' avere di vecchiaia:
- a) i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d' abitazioni o prelievi a causa di una realizzazione di pegni dell' avere previdenziale (Art. 73 ss);
 - b) le quote della prestazione d' uscita trasferite nella previdenza del coniuge in seguito a divorzio (Art. 81).
- 4 Per l' anno in corso gli accrediti di vecchiaia sono conteggiati senza interesse nell' avere di vecchiaia (Art. 33).

Art. 32 Conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato»

- 1 Nel conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato» vengono accreditati:
- a) gli acquisti ai sensi dell' Art. 29 cpv. 1;
 - b) gli interessi ai sensi dell' Art. 33;
 - c) i versamenti trasferiti in favore della persona assicurata ai sensi dell' Art. 26 cpv. 2 relativi alle prestazioni di uscita apportate e ai sensi dell' Art. 27 cpv. 2 in seguito a divorzio;
 - d) i rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà d' abitazione o i prelievi a seguito di una realizzazione di pegno dell' avere previdenziale (Art. 73 ss).
- 2 Sono dedotti dal conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato»:
- a) i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d' abitazioni o prelievi a causa di una realizzazione di pegni dell' avere previdenziale (Art. 73 ss);
 - b) le quote della prestazione d' uscita trasferite nella previdenza del coniuge in seguito a divorzio (Art. 81).

Art. 33 Remunerazione

- 1 A fine anno gli importi dell' avere di vecchiaia e del conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato» disponibili alla fine dell' anno precedente vengono remunerati. Ogni accredito sull' avere di vecchiaia ai sensi dell' Art. 31 cpv. 2 lett. b–g e sul conto complementare ai sensi di Art. 32 cpv. 1 lett. a e lett. c–d sono remunerati *pro-rata temporis* con lo stesso tasso d' interesse.
- 2 Qualora sia necessario un calcolo dell' indennità d' uscita, in particolare per un caso di previdenza o un' uscita, l' avere di vecchiaia così come il conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato» sono remunerati in funzione dello stato alla fine dell' anno precedente *pro-rata temporis*. Ogni accredito sull' avere di vecchiaia ai sensi dell' Art. 31 cpv. 2 lett. b–g e sul conto complementare ai sensi dell' Art. 32 cpv. 1 lett. a e lett. c–d sono remunerati *pro-rata temporis* con lo stesso tasso d' interesse.

- 3 Il Consiglio del Fondo stabilisce all'inizio di ogni anno il tasso d'interesse valido per la remunerazione secondo il cpv. 1 e 2 (Allegato 1). Il Consiglio può decidere un tasso di remunerazione diverso per l'aver di vecchiaia e il conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato».
- 4 Il Consiglio del Fondo decide l'applicazione di un tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione, se questo appare consono e fondato sulla base della situazione finanziaria del Fondo.

Art. 34 Nascita ed estinzione del diritto a una prestazione di vecchiaia

- 1 L'età ordinaria di pensionamento viene raggiunta alla fine del mese nel quale la persona assicurata ha compiuto il 64° anno d'età (uomini e donne). Sono fatte salve le disposizioni transitorie secondo l'Art. 91.
- 2 Il diritto a una prestazione di vecchiaia nasce al più presto il 1° del mese successivo al compimento del 60° anno di età, con la fine del rapporto di lavoro, e al più tardi il 1° del mese successivo al compimento del 70° anno di età. Sono fatte salve le disposizioni transitorie secondo l'Art. 91. Nel caso di ristrutturazioni aziendali e di conseguenti licenziamenti il Consiglio del Fondo può autorizzare età di pensionamento inferiori al 60° anno d'età.
- 3 Il diritto a una prestazione di vecchiaia si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario della rendita decede.
- 4 Se ha diritto a una prestazione di vecchiaia alla fine del rapporto di lavoro e non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, la persona assicurata può esigere in alternativa alla prestazione di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro o in caso di disoccupazione all'istituto di libero passaggio (Art. 69).
- 5 La persona assicurata deve chiedere per iscritto al Fondo il trasferimento della prestazione di uscita prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 35 Prestazione di vecchiaia parziale

- 1 Se riduce il suo grado di occupazione dopo il compimento del 60° anno di età in accordo con il datore di lavoro, la persona assicurata ha diritto a una prestazione parziale di vecchiaia corrispondente alla riduzione del grado di occupazione ("pensionamento parziale"). Il grado di pensionamento parziale corrisponde alla riduzione del grado di occupazione.
- 2 Il pensionamento parziale può avvenire al massimo in due riprese, ognuna deve valere per almeno un anno. Il pensionamento parziale è definitivo e non può essere revocato.
- 3 Se la persona assicurata intende riscuotere la prestazione di vecchiaia parziale in forma di capitale (Art. 37), la riduzione del grado d'occupazione deve essere almeno del 30 per cento (per fase di pensionamento).

- 4 In caso di pensionamento parziale, l'avere di vecchiaia e il conto complementare sono convertiti proporzionalmente secondo l'Art. 36 in una prestazione parziale di vecchiaia. La quota residua continua a essere gestita come avere di vecchiaia ai sensi dell'Art. 31 o come conto complementare ai sensi dell'Art. 32. Lo stipendio assicurato residuo è calcolato conformemente alle disposizioni sull'occupazione a tempo parziale.
- 5 Se alla fine del rapporto di lavoro una persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia parziale e non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, valgono le disposizioni dell'Art. 34 cpv. 4 e 5 per analogia.

Art. 36 Rendita di vecchiaia

- 1 Fatto salvo l'Art. 37 e il cpv. 2 del presente articolo, la prestazione di vecchiaia è versata come rendita.
- 2 L'importo della rendita annuale di vecchiaia è stabilito in funzione dell'avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento ai sensi dell'Art. 31, rispettivamente del conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato» ai sensi dell'Art. 32, moltiplicato per il tasso di conversione determinante per l'età di pensionamento al momento del pensionamento secondo l'Allegato 3 del Regolamento. La rendita annuale di vecchiaia massima derivante dalla somma degli averi di vecchiaia dell'assicurato nella Fondazione di Previdenza EFG SA e nel Fondo è limitata in totale a 3,5 volte l'importo della rendita di vecchiaia AVS semplice massima (2021: CHF 100'380). Gli averi di vecchiaia non utilizzati per la rendita di vecchiaia sono versati all'assicurato sotto forma di capitale. La procedura da seguire è quella descritta all'Art. 36 cpv. 5 del Regolamento previdenziale per i dipendenti e i beneficiari di rendite che il 30 giugno 2017 erano assicurati nella "Fondazione di Previdenza EFG SA" (Piano 1) valido dal 1.1.2021.
- 3 Il tasso di conversione è calcolato al mese esatto.
- 4 Se il Tribunale attribuisce al coniuge di un beneficiario di una rendita di vecchiaia una rendita vitalizia secondo l'Art. 124a CC, la rendita di vecchiaia sarà ridotta ai sensi dell'Art. 82 cpv. 3. Se il pensionamento avviene durante la procedura di divorzio, la rendita di vecchiaia sarà ridotta ai sensi dell'Art. 83.

Art. 37 Prelievo di capitale

- 1 All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione in capitale unica, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia e del conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato».
- 2 Una comunicazione scritta in tal senso dovrà pervenire al più tardi 6 mesi prima del pensionamento. Fino a quel momento una comunicazione del prelievo di capitale presentata precedentemente può essere anche revocata.
- 3 Se il pensionamento anticipato avviene su richiesta del datore di lavoro, la persona assicurata può inoltrare la comunicazione del prelievo di capitale anche all'atto della comunicazione del pensionamento anticipato.

- 4 Nel caso di assicurati coniugati, il prelievo di una liquidazione in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge con firma autenticata. Assicurati coniugati che non possono ottenere il consenso scritto del coniuge o il consenso è negato, possono fare appello al Tribunale Civile. Il Fondo non è tenuto a pagare interessi sulla liquidazione in capitale fino a quando non è in possesso del consenso scritto del coniuge.
- 5 La rendita di vecchiaia e le rispettive altre prestazioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta.
- 6 Se sono stati effettuati acquisti (Art. 28 e 29), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l'Art. 22d LFLP.

Sezione 2: Prestazioni per i superstiti

Art. 38 Principio

Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta:

- a) era assicurata presso il Fondo quando si è verificato il decesso o è insorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte (Art. 18 lett. a LPP);
- b) in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata, allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (Art. 18 lett. b LPP);
- c) è diventata invalida quando era ancora minorenni (Art. 8 cpv. 2 LPGa), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata, allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (Art. 18 lett. c LPP); oppure
- d) riceveva una rendita di vecchiaia o di invalidità dal Fondo quando si è verificato il decesso (Art. 18 lett. d LPP)

Art. 39 Diritto alla rendita per coniugi

- 1 Al decesso della persona assicurata, o del beneficiario di una rendita di invalidità, o di una rendita di vecchiaia, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi, se:
 - a) deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; oppure
 - b) ha compiuto il 45° anno di età ed era coniugato da almeno cinque anni con la persona defunta.

- 2 Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto ad una liquidazione unica. La liquidazione per coniugi di un assicurato attivo che non hanno ancora raggiunto il 35° anno d'età, è pari a tre rendite per coniugi annue. Per i coniugi di un assicurato attivo che hanno superato il 45° anno d'età senza però avere diritto alla rendita, la liquidazione è pari a otto rendite per coniugi annue. Per le età comprese tra i 35 e i 45 anni si procede ad un'interpolazione lineare calcolata al mese esatto. L'ammontare dell'indennizzo per coniuge superstite di un beneficiario di rendita di invalidità o di vecchiaia non dipende dall'età del coniuge e corrisponde a tre volte la rendita annua per coniugi. Se nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, tale liquidazione è computata nella rendita per coniugi.
- 3 Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita di invalidità o di vecchiaia, e comunque al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
- 4 Il diritto si estingue in caso di nuovo matrimonio o di decesso del coniuge superstite. In caso di nuovo matrimonio sussiste un diritto a un'indennità unica pari a tre rendite per coniugi annue.

Art. 40 Diritto alla rendita per conviventi

- 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario di una rendita di invalidità o di vecchiaia, il convivente superstite ha diritto a una corrispondente rendita se non percepisce alcuna rendita per coniugi o alcuna rendita per coniugi o conviventi derivanti da un altro caso di previdenza da un istituto di previdenza del secondo pilastro e se:
 - a) ha compiuto 45 anni e ha ininterrottamente convissuto con la persona deceduta almeno negli ultimi cinque anni prima del decesso; oppure
 - b) deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni aventi diritto alla rendita per orfani conformemente al presente Regolamento.
- 2 Il diritto alla rendita per conviventi sussiste soltanto se l'obbligo di reciproco sostentamento del convivente è stato comunicato al Fondo per iscritto con un modulo predisposto dal Fondo a tal scopo. Tale modulo deve essere firmato da entrambi i conviventi e le firme devono essere autenticate.
- 3 La convivenza ai sensi della presente disposizione è un'unione domestica analoga al matrimonio di persone non coniugate, senza legami di parentela, la cui unione non è registrata secondo la legge sull'unione domestica registrata. Per convivenza si intende anche un'unione domestica analoga al matrimonio di persone con legami di parentela, tra le quali non sussiste alcun impedimento al matrimonio.

-
- 4 Il diritto alla rendita per conviventi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità, e comunque al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto dell'assicurato defunto allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. Il diritto deve essere fatto valere al più tardi entro sei mesi dal decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita di vecchiaia o di invalidità.
- 5 La durata della convivenza è computata in quella del successivo matrimonio conformemente alle condizioni del diritto alla rendita per coniugi di cui all'articolo 39 cpv. 1 lett. b, purché la convivenza possa essere dimostrata con i necessari giustificativi (cfr. cpv. 6 lett. a-e).
- 6 La legittimazione al diritto è verificata soltanto al momento in cui questo viene fatto valere. Su richiesta del Fondo il convivente superstite deve fornire al Fondo le informazioni necessarie. Ne fanno segnatamente parte:
- a) il formulario, debitamente autenticato, di conferma del reciproco obbligo di sostentamento per conviventi secondo il cpv. 2;
 - b) il certificato del Comune di domicilio con il quale si attesta il domicilio comune nel corso degli ultimi cinque anni precedenti il decesso della persona assicurata o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità e/o la prova che negli ultimi cinque anni precedenti il decesso della persona assicurata o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità sussisteva un'economia domestica comune;
 - c) la conferma dello stato civile di entrambi i conviventi;
 - d) una conferma scritta da parte del convivente superstite che non percepisce da altre istituzioni di previdenza del secondo pilastro delle rendite vedovili o per conviventi;
 - e) informazioni concernenti i figli comuni;
 - f) ulteriori documenti come sentenze di divorzio o decisioni in materia di rendita.
- 7 Il diritto si estingue:
- a) in caso di matrimonio, di inizio di una convivenza ai sensi del presente articolo o di decesso del convivente superstite;
 - b) se il convivente superstite ha diritto a una rendita per coniugi in seguito al decesso del suo coniuge divorziato.
- 8 Se l'accertamento delle condizioni al diritto suscita dubbi, segnatamente se vengono fatti valere simultaneamente diritti in virtù dell'Art. 44 (capitale garantito in caso di decesso), il Fondo può erogare le prestazioni soltanto quando gli accertamenti sono ultimati. Non è dovuto un interesse per l'erogazione posticipata delle prestazioni.

Art. 41 Ammontare della rendita per coniugi e conviventi

- 1 Le rendite per coniugi e conviventi annue ammontano:
 - a) in caso di decesso di una persona assicurata che non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento:
 - al 70 per cento della rendita d'invalidità;
 - b) in caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità:
 - al 70 per cento della rendita d'invalidità corrente;
 - c) in caso di decesso di una persona assicurata che ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento:
 - al 50 per cento della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata, calcolata in base all'avere di vecchiaia ai sensi dell'Art. 31;
 - d) in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia:
 - al 50 per cento della rendita corrente.
- 2 Se il matrimonio/la convivenza avviene/inizia dopo il compimento del 64° anno d'età, la rendita per coniugi/conviventi viene ridotta come segue:
 - a) matrimonio/inizio della convivenza durante il 65° anno d'età della persona assicurata: del 20 per cento;
 - b) matrimonio/inizio della convivenza durante il 66° anno d'età della persona assicurata: del 40 per cento;
 - c) matrimonio/inizio della convivenza durante il 67° anno d'età della persona assicurata: del 60 per cento;
 - d) matrimonio/inizio della convivenza durante il 68° anno d'età della persona assicurata: dell'80 per cento.

Non viene corrisposta alcuna rendita per coniugi/conviventi quando il matrimonio/l'inizio della convivenza è stato contratto dopo il 68° anno di età o quando la persona assicurata al momento di contrarre il matrimonio/iniziare la convivenza ha compiuto il 63° anno d'età e soffre di una patologia grave, di cui doveva essere a conoscenza e che ne determina la morte entro due anni dal matrimonio/dall'inizio della convivenza.

- 3 Se il coniuge rispettivamente il convivente superstite è più giovane della persona defunta di oltre 15 anni, la rendita è ridotta del 4 per cento dell'importo totale per ogni anno intero o iniziato rispetto al quale il superstite avente diritto è più giovane della persona deceduta di oltre 15 anni.

Art. 42 Diritto alla rendita per orfani

- 1 I figli di un assicurato defunto o di un beneficiario di rendita di invalidità defunto hanno diritto a una rendita per orfani.
- 2 Il diritto alla rendita per orfani nasce il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto dell'assicurato defunto allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
- 3 Il diritto alla rendita per orfani si estingue quando l'orfano compie il 18° anno di età. Esso sussiste tuttavia fino al massimo al raggiungimento del 25° anno di età nel caso in cui il figlio è agli studi oppure è incapace al guadagno perché invalido ai sensi della LAI per almeno il 50 per cento.
- 4 Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per orfani è sospeso.
- 5 Il diritto alla rendita per orfani compete anche ai figli in affidamento e ai figliastri al cui sostentamento la persona assicurata o il beneficiario di rendita doveva provvedere.

Art. 43 Ammontare della rendita per orfani

- 1 Ammontare della rendita per orfani annua:
 - a) in caso di decesso di una persona assicurata che non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento o in caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità:
 - 15 per cento dello stipendio assicurato. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità vale come base di calcolo il reddito determinante per il computo della rendita d'invalidità corrente;
 - b) in caso di decesso di una persona che percepisce una rendita di vecchiaia oppure in caso di decesso di una persona assicurata che ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, non vi è diritto a una rendita per orfani.
- 2 Gli orfani di entrambi i genitori ricevono la rendita per orfani doppia, qualora non ricevano già una rendita per orfani dalla previdenza professionale dell'altro genitore.

Art. 44 Diritto al capitale in caso di decesso

- 1 Se la persona assicurata (assicurato attivo o passivo) muore prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, il Fondo versa un capitale in caso di decesso. Il diritto al capitale in caso di decesso spetta alle persone fisiche di seguito citate nella sequenza indicata e per l'importo indicato. La titolarità è indipendente dal diritto di successione. Sono fatte salve le disposizioni di legge limitative e una corretta dichiarazione di trattamento preferenziale della persona assicurata.

Categoria di trattamento preferenziale I:

100 per cento del capitale in caso di decesso per

- a) il coniuge della persona assicurata, in assenza dello stesso:
- b) i figli che hanno diritto a una rendita; in loro assenza:
- c) persone che erano assistite in modo considerevole dalla persona assicurata o la persona non coniugata che, negli ultimi cinque anni prima del decesso della persona assicurata non coniugata ha convissuto ininterrottamente con lei ai sensi dell'Art. 40 cpv. 2 e 3 oppure che deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio comune; non esiste diritto al capitale in caso di decesso per persone che percepiscono una rendita per coniugi o per conviventi da un altro istituto di previdenza esclusi la Fondazione o il Fondo; in loro assenza:

Categoria di trattamento preferenziale II:

100 per cento del capitale in caso di decesso per

- a) i figli della persona assicurata, che non hanno diritto a una rendita; in loro assenza:
- b) i genitori della persona assicurata; in loro assenza:
- c) i fratelli della persona assicurata; in loro assenza:

Categoria di trattamento preferenziale III:

50 per cento del capitale in caso di decesso per gli altri eredi a norma di legge, escludendo la collettività.

- 2 La suddivisione tra più beneficiari del capitale in caso di decesso avviene di principio in parti uguali.
- 3 Nei confronti del Fondo la persona assicurata può, per iscritto,
 - a) modificare la gerarchia dei beneficiari di trattamento preferenziale entro una stessa categoria e/o;
 - b) determinare la suddivisione in parti non paritarie del capitale in caso di decesso tra più beneficiari di trattamento preferenziale all'interno della stessa categoria.

Non è possibile modificare la gerarchia delle categorie di trattamento preferenziale. Se la persona assicurata non si esprime su una modifica della gerarchia dei beneficiari di trattamento preferenziale (lett. a) o della suddivisione (lett. b), trovano applicazione le disposizioni dei cpv. 1 e 2.

- 4 Qualora entro tre anni dal decesso della persona assicurata non venga rivendicato alcun diritto, il capitale in caso di decesso ricade a favore del Fondo.

Art. 45 Ammontare del capitale in caso di decesso

- 1 Il capitale in caso di decesso per gli aventi diritto ai sensi dell'Art. 44 corrisponde a una liquidazione in capitale corrispondente all'ammontare dell' avere di vecchiaia ai sensi dell'Art. 31 al momento del decesso della persona assicurata,

esclusi gli acquisti ai sensi dell'Art. 28 e dell'Art. 29 (interessi compresi). Nella misura in cui sussiste un diritto a delle rendite per coniugi, per conviventi o per orfani secondo il presente Regolamento, il capitale in caso di decesso viene utilizzato per il loro finanziamento, secondo necessità.

- 2 È inoltre erogata una liquidazione in capitale corrispondente all'importo dello stipendio assicurato ai sensi dell'Art. 18.
- 3 Gli acquisti ai sensi dell'Art. 28 (interessi compresi) come pure il capitale di risparmio del conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato» ai sensi dell'Art. 32 vengono pagati come capitale supplementare in caso di decesso.

Sezione 3: Prestazioni d'invalidità

Art. 46 Invalidità

- 1 Per il riconoscimento dell'invalidità e per la determinazione del grado di invalidità è determinante in linea di principio la decisione esecutiva dell'Al. In presenza di particolari circostanze il Fondo può far giudicare lo stato di salute e la capacità lavorativa da un medico di fiducia da esso incaricato o dal riassicuratore. In questo caso, per stabilire il grado di invalidità, è determinante la perdita di reddito causata dall'invalidità rispetto allo stipendio precedente.
- 2 Il Fondo è autorizzato a richiedere in qualsiasi momento una perizia medica della persona invalida. Se la persona invalida si rifiuta di sottoporsi a tale esame oppure si rifiuta di assumere un'attività lavorativa ragionevole considerate le sue conoscenze, le sue capacità e il suo stato di salute, il Fondo può decurtare, negare o sopprimere le prestazioni d'invalidità.
- 3 Ha diritto alle prestazioni d'invalidità la persona assicurata che:
 - a) ai sensi della LAI è invalida almeno al 40 per cento e che all'insorgere dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha provocato l'invalidità, era assicurata presso il Fondo (Art. 23 lett. a LPP); oppure
 - b) in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa tra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (Art. 23 lett. b LPP); oppure
 - c) diventata invalida quando era minorenni (Art. 8 cpv. 2 LPGGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa tra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (Art. 23 lett. c LPP).

- 4 È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (Art. 6 LPGGA).
- 5 In caso di pensionamento prima dell'età ordinaria di pensionamento, il diritto alla rendita d'invalidità sussiste soltanto se l'incapacità lavorativa che ha provocato l'invalidità è subentrata prima del pensionamento.

Art. 47 Nascita ed estinzione del diritto

- 1 Il diritto alle prestazioni d'invalidità del Fondo viene differito fin tanto che il datore di lavoro continua a corrispondere lo stipendio o un'indennità sostitutiva dello stipendio (es. indennità sostitutiva giornaliera dell'assicurazione malattia o dell'assicurazione infortuni) almeno dell'80 per cento del mancato reddito e che era stata co-finanziata dall'azienda almeno per il 50 per cento. È determinante l'ammontare dell'indennità sostitutiva dello stipendio prima di una eventuale decurtazione a seguito dell'obbligo di prestazione dell'Al.
- 2 Il diritto termina:
- a) con il decesso della persona che percepisce la rendita;
 - b) nella misura in cui si recupera la capacità lavorativa (con riserva dell'Art. 26a LPP); oppure
 - c) all'età ordinaria di pensionamento in vigore alla nascita del diritto d'invalidità.
- 3 Dal raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento invece della rendita d'invalidità viene corrisposta una rendita di vecchiaia ai sensi dell'Art. 36. Un versamento in capitale dell'aver di vecchiaia è possibile soltanto previa dichiarazione scritta ai sensi dell'Art. 37 cpv. 2 rilasciata prima del verificarsi dell'incapacità lavorativa motivante l'invalidità.

Art. 48 Esenzione dal pagamento dei contributi di risparmio e di rischio

- 1 Con l'istituzione di una rendita d'invalidità la persona assicurata viene esonerata in misura del diritto alla rendita dal pagamento dei contributi di risparmio e di rischio ai sensi dell'Art. 21 e dell'Art. 22.
- 2 Tale esonero:
- a) avviene indipendentemente dal fatto se l'invalidità sia da attribuirsi a infortunio o a malattia;

- b) avviene in base al piano contributivo più basso adottato dalla persona assicurata nei tre anni immediatamente prima che subentrasse l'incapacità lavorativa motivante l'invalidità; se la persona assicurata è stata assicurata nel Fondo per un periodo inferiore a tre anni (per esempio dovuto ad un'entrata recente), fa stato il piano contributivo più basso adottato dalla persona assicurata durante quel periodo;
- c) comprende anche futuri incrementi, per età, degli accrediti di vecchiaia.

Art. 49 Avere di vecchiaia di una persona invalida

- 1 L'aver di vecchiaia (secondo l'Art. 31) della persona invalida viene suddiviso secondo il diritto alla rendita in una parte attiva e in una parte passiva.
- 2 Nella misura in cui la persona assicurata ha diritto ad una rendita d'invalidità del Fondo, la quota passiva del suo avere di vecchiaia si accumula con l'aggiunta degli accrediti di vecchiaia secondo il piano contributivo ai sensi dell'Art. 48 cpv. 2 lett. b e degli interessi annuali ai sensi dell'Art. 33; in tal senso è determinante lo stipendio assicurato al verificarsi dell'incapacità lavorativa che ha provocato l'invalidità. Si tiene conto delle eventuali indennità di rincarato fino all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità.
- 3 Per il calcolo della rendita di vecchiaia vale per analogia l'Art. 36.
- 4 Il conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato» secondo l'Art. 29 non viene tenuto per persone invalide. Il saldo di tale conto complementare viene versato sotto forma di capitale unico dopo un periodo di attesa di 6 mesi dall'inizio della invalidità.

Art. 50 Entità del diritto alla rendita d'invalidità

La persona invalida ha diritto a:

- a) un quarto della rendita in caso di invalidità ai sensi della LAI almeno del 40 per cento;
- b) metà della rendita in caso di invalidità ai sensi della LAI almeno del 50 per cento;
- c) tre quarti della rendita in caso di invalidità ai sensi della LAI almeno del 60 per cento;
- d) la totalità della rendita d'invalidità in caso di invalidità ai sensi della LAI almeno del 70 per cento.

Art. 51 Ammontare della rendita d'invalidità

- 1 L'ammontare della rendita d'invalidità annuale corrisponde a 70 per cento dello stipendio assicurato. È determinante per il calcolo della rendita lo stipendio assicurato al verificarsi dell'incapacità lavorativa che ha provocato l'invalidità.
- 2 Qualora il diritto alla rendita d'invalidità si verifichi nel corso di un congedo non retribuito o parzialmente retribuito è determinante per il calcolo della rendita d'invalidità l'ultimo stipendio assicurato prima dell'inizio del congedo.

Art. 52 Diritto alla rendita per figli d'invalido

- 1 I beneficiari di una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita per figli d'invalido per ogni figlio che in caso di decesso del beneficiario possa esigere una rendita per orfani.
- 2 Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per figli d'invalido è sospeso.

Art. 53 Ammontare della rendita per figli d'invalido

La rendita per figli d'invalido ammonta al 15 per cento dello stipendio assicurato. È determinante lo stipendio assicurato al verificarsi dell'incapacità lavorativa che ha determinato l'invalidità. In caso d'invalidità parziale la rendita per figli d'invalido viene adeguata secondo il diritto alla rendita d'invalidità ai sensi dell'Art. 50.

VII. DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI

Art. 54 Limitazione dei diritti

- 1 Diritti che esulano dal presente Regolamento, in particolare diritti a mezzi non vincolati del Fondo non possono essere rivendicati nell'ambito dell'assicurazione in base al presente Regolamento, fatte salve le disposizioni riguardanti la liquidazione parziale.
- 2 In caso di evento di liquidazione parziale la procedura e i diritti delle persone assicurate e dei beneficiari di rendita fanno riferimento alle disposizioni di legge e al Regolamento che disciplina la liquidazione parziale.
- 3 Il Fondo rifiuta l'anticipo di prestazioni ai sensi dell'Art. 26 cpv. 4 LPP.

Art. 55 Pagamento delle prestazioni sotto forma di liquidazione in capitale

- 1 Al posto delle rendite, il Fondo corrisponde sempre una liquidazione in capitale, stabilita in base ai principi tecnici del Fondo, quando:
 - a) la rendita di vecchiaia è inferiore al 10 per cento dell'ammontare minimo della rendita di vecchiaia secondo l'Art. 34 LAVS;
 - b) la rendita per coniugi o conviventi ammonta a meno del 6 per cento o la rendita per orfani ammonta a meno del 2 per cento dell'ammontare minimo della rendita di vecchiaia secondo l'Art. 34 LAVS;
 - c) la rendita d'invalidità ammonta a meno del 10 per cento o la rendita per figli d'invalido ammonta a meno del 2 per cento dell'ammontare minimo della rendita di vecchiaia secondo l'Art. 34 LAVS.

Con riserva di diversa decisione del Consiglio del Fondo su richiesta della persona assicurata.

- 2 Con il pagamento del capitale si estinguono tutti gli altri diritti della persona assicurata o dei suoi superstiti nei confronti del Fondo, in particolare diritti a eventuali futuri adeguamenti per legge o volontari all'andamento dei prezzi o a rendite per figli d'invalido.

Art. 56 Prestazioni dopo l'uscita dal Fondo

- 1 Qualora il Fondo dopo l'uscita resti responsabile di un caso previdenziale, le prestazioni si basano sulle disposizioni del Regolamento vigenti al momento dell'inizio del diritto.
- 2 Qualora le premesse di prestazione mutino dopo la prima determinazione della prestazione, i diritti alla prestazione vengono valutati in base alle disposizioni vigenti al momento della nuova valutazione del diritto.

Art. 57 Pagamento delle prestazioni

- 1 Le prestazioni del Fondo vengono versate sul conto bancario o postale indicato dall'aveute diritto. Tutti i versamenti si effettuano esclusivamente su un unico conto. In ogni caso il versamento si effettua in franchi svizzeri ed eventuali spese bancarie di trasferimento sono a carico dell'aveute diritto.
- 2 Le prestazioni sotto forma di liquidazione in capitale vengono pagate entro 30 giorni dalla nascita del diritto alla prestazione, tuttavia al più presto entro 30 giorni da quando gli aventi diritto e le rispettive istruzioni di pagamento sono noti in modo certo.

Art. 58 Rettifica di prestazioni

- 1 Qualora si verifichi successivamente che una prestazione è stata stabilita in modo non corretto, il Fondo provvede alla rettifica.
- 2 I diritti di rimborso fanno riferimento all'Art. 35a LPP.
- 3 Qualora il Fondo abbia erogato prestazioni di rendita troppo basse, il pagamento successivo di rettifica comprensivo di interessi (Allegato 1) si effettua a partire dall'inizio del diritto.

Art. 59 Prescrizione e decadenza

- 1 La prescrizione di diritti alle prestazioni fa riferimento all'Art. 41 LPP.
- 2 La decadenza delle pretese di rimborso fa riferimento all'Art. 35a LPP.

Art. 60 Certificato di esistenza in vita

- 1 Il Fondo può far dipendere il pagamento di prestazioni di rendita da un certificato di esistenza in vita.
- 2 Beneficiari di rendita con residenza all'estero devono di principio produrre ogni due anni un certificato di esistenza in vita. Se lo stesso non viene restituito al Fondo debitamente compilato entro i termini indicati, il pagamento della rendita viene sospeso senza ulteriore comunicazione.

Art. 61 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

Le rendite di vecchiaia, per superstiti, d'invalidità e di divorzio sono adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo le disponibilità finanziarie del Fondo. Il Consiglio del Fondo decide in merito di anno in anno se e in quale misura adeguare le rendite. La relativa delibera viene specificata nel rendiconto annuale.

Art. 62 Riduzione, revoca, rifiuto di prestazioni di rischio

- 1 Il Fondo può ridurre analogamente le sue prestazioni se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha provocato per negligenza grave il decesso o l'invalidità o si oppone a un provvedimento di integrazione dell'AI.
- 2 In casi gravi la riduzione delle prestazioni può non verificarsi in toto o in parte.

Art. 63 Sovrindennizzo

- 1 Se le prestazioni del Fondo in caso di morte o invalidità unitamente ad altre entrate computabili dello stesso tipo e con la stessa finalità per la persona assicurata o i suoi superstiti superano il 90 per cento dell'ultimo stipendio annuo determinante ai sensi dell'Art. 17 prima dell'insorgere dell'incapacità lavorativa che ha determinato l'invalidità o del decesso, le prestazioni del Fondo vengono ridotte.
- 2 Se l'AINF, l'AM o un'assicurazione sociale estera corrisponde una rendita d'invalidità oltre l'età ordinaria di pensionamento, la rendita di vecchiaia del Fondo pagabile da tale data viene considerata come una rendita d'invalidità.
- 3 Come entrate computabili ai sensi del cpv. 1 valgono:
 - a) prestazioni dell'AVS e AI;
 - b) prestazioni dell'AM;
 - c) prestazioni dell'AINF (incl. indennità giornaliera);
 - d) prestazioni di assicurazioni sociali nazionali ed estere;
 - e) prestazioni di previdenza professionale;
 - f) prestazioni di assicurazioni facoltative o private al cui costo il datore di lavoro ha contribuito almeno per il 50 per cento;
 - g) ulteriori redditi da lavoro o entrate sostitutive ottenute o presunte di beneficiari di prestazioni d'invalidità, a eccezione del reddito integrativo che si ottiene nella fase di riqualificazione professionale ai sensi dell'Art. 8a LAI.
- 4 Le prestazioni di vecchiaia vengono decurtate se, unitamente alle prestazioni AM o AINF o estere equiparabili, superano il 90 per cento dell'ultimo stipendio annuo determinante. Sono fatte salve le prestazioni minime di legge ai sensi dell'Art. 24a cpv. 2, 3 e cpv. 4 OPP2. Le riduzioni delle prestazioni al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento di cui all'Art. 20 cpv. 2^{ter} e cpv. 2^{quater} LAINF e all'Art. 47 cpv. 1 LAM non vengono compensate.
- 5 Le prestazioni di assicurazioni private per cui la persona assicurata ha pagato direttamente i premi, gli assegni per grandi invalidi e le indennità per menomazione dell'integrità, le indennità d'uscita, i contributi di assistenza, gli importi di riparazione morale e prestazioni analoghe non vengono considerate come entrate computabili.

- 6 Le prestazioni per superstiti del Fondo e le ulteriori entrate dei superstiti computabili secondo il cpv. 3 sono considerate in modo complessivo. Eventuali liquidazioni in capitale una tantum vengono convertite in rendite di pari valore secondo i principi della tecnica assicurativa. La riduzione viene computata in proporzione alle singole rendite.
- 7 La quota delle prestazioni assicurate non pagata a seguito di sovrindennizzo ricade a favore del Fondo.
- 8 Se l'AM, l'AINF o l'AVS/AI decurta o rifiuta le prestazioni a seguito di comportamento negligente o doloso della persona assicurata, per determinare le prestazioni del Fondo si considerano le prestazioni non decurtate secondo la LAM, la LAINF o la LAVS/LAI.
- 9 In casi gravi la riduzione delle prestazioni può non verificarsi in toto o in parte.
- 10 Durante il mantenimento della copertura provvisoria dell'assicurazione e del diritto alle prestazioni ai sensi dell'Art. 26a LPP il Fondo può ridurre la rendita d'invalidità in base al ridotto grado di invalidità dell'assicurato, tuttavia soltanto nella misura in cui la riduzione viene compensata da un reddito supplementare dell'assicurato.

Art. 64 Diritti verso terzi responsabili

Nei riguardi di un terzo, che risponde per il caso oggetto dell'assicurazione, il Fondo subentra al momento dell'evento fino al concorso delle prestazioni regolamentari per i diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti e di altri beneficiari ai sensi dell'Art. 44.

VIII. PRESTAZIONE DI USCITA (LIBERO PASSAGGIO)**Art. 65 Diritto in caso di conclusione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio dopo il compimento del 23° anno di età**

Se il rapporto di lavoro di una persona assicurata attiva o passiva termina prima del 1° gennaio dopo il compimento del 23° anno di età, non sussiste alcun diritto alla prestazione d'uscita, a meno che la persona assicurata abbia conferito una prestazione di uscita al Fondo. In tal caso ha diritto alla prestazione d'uscita conferita, compresi gli interessi (Allegato 1).

Art. 66 Diritto in caso di totale conclusione del rapporto di lavoro prima della prima data di pensionamento anticipato possibile

- 1 Se il rapporto di lavoro si conclude completamente prima della prima data di pensionamento anticipato possibile, senza che insorga un caso di previdenza, la persona assicurata ha diritto a una prestazione d'uscita.
- 2 In caso di persona parzialmente invalida il diritto alla prestazione d'uscita si riduce alla parte attiva dell'assicurazione.
- 3 Analogamente hanno diritto a una prestazione d'uscita gli assicurati la cui rendita dell'assicurazione d'invalidità viene ridotta o sospesa previa riduzione del grado di invalidità, al termine del mantenimento della copertura provvisoria dell'assicurazione e del diritto alla prestazione ai sensi dell'Art. 26a cpv. 1 e 2 LPP.

Art. 67 Forma del mantenimento della copertura previdenziale

- 1 Se la persona assicurata dopo aver lasciato il lavoro (prima della prima data di pensionamento anticipato possibile) avvia un nuovo rapporto di lavoro, la sua prestazione d'uscita viene trasferita all'istituto di previdenza del suo nuovo datore di lavoro.
- 2 Non appena il Fondo è informato dell'uscita della persona assicurata, richiede che gli vengano forniti i dati necessari al versamento della prestazione d'uscita.
- 3 Il Fondo comunica alla persona assicurata, che non segnala alcun nuovo rapporto di lavoro, le possibilità di mantenere la copertura previdenziale e richiede da essa le relative informazioni. La persona assicurata deve comunicare al Fondo in quale forma consentita intende mantenere la sua copertura previdenziale (polizza di libero passaggio o conto di libero passaggio). La sua prestazione d'uscita può essere trasferita a non più di due istituzioni di libero passaggio.
- 4 In mancanza di una comunicazione da parte della persona assicurata il Fondo verserà la prestazione d'uscita dopo 6 mesi e al più tardi dopo due anni alla fondazione dell'istituto collettore.

Art. 68 Pagamento in contanti

- 1 La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita quando:
 - a) lascia definitivamente la Svizzera e non si trasferisce nel Principato del Liechtenstein;
 - b) intraprende un'attività lucrativa indipendente e non sottostà più alla previdenza professionale obbligatoria; oppure
 - c) la prestazione d'uscita è minore del contributo annuo della persona assicurata.
- 2 La persona assicurata deve presentare un documento che attesti l'esistenza del motivo del pagamento in contanti. In particolare occorre presentare quanto segue:
 - a) in caso in cui lasci in modo definitivo la Svizzera la conferma del controllo abitanti;
 - b) in caso di inizio di attività lucrativa indipendente la conferma della cassa di compensazione AVS.
- 3 In caso di dubbio il Fondo può richiedere ulteriori documenti comprovanti.
- 4 In caso di persone non sposate si deve dimostrare lo stato civile. In caso di persone assicurate sposate il pagamento in contanti della prestazione d'uscita richiede il consenso scritto del coniuge mediante firma autenticata. Se la persona assicurata sposata non può ottenere il consenso scritto del coniuge, oppure se questo gli viene rifiutato senza un valido motivo, può fare appello al Tribunale Civile.
- 5 Se per migliorare la propria copertura previdenziale la persona assicurata negli ultimi tre anni prima del pagamento in contanti ha effettuato un acquisto, resta la riserva delle eventuali limitazioni al pagamento in contanti previste dalla legge.

Art. 69 Diritto in caso di scioglimento totale o parziale del rapporto di lavoro dopo la prima data di pensionamento anticipato possibile

- 1 Se il rapporto di lavoro di una persona assicurata termina completamente o in parte dopo la prima data di pensionamento anticipato possibile per motivi diversi dal decesso o dall'invalidità (Art. 34 cpv. 4 e Art. 35 cpv. 5), la stessa può scegliere tra:
 - a) il trasferimento della prestazione d'uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro;
 - b) l'incasso delle prestazioni di vecchiaia; oppure
 - c) se è registrata come disoccupata, il trasferimento della prestazione d'uscita a un'istituzione di libero passaggio.

- 2 Le persone assicurate che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento possono esigere il versamento della prestazione d'uscita ai sensi del cpv. 1 lett. a soltanto se secondo il regolamento dell'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro vengono inserite nell'assicurazione e continuano la copertura previdenziale ai sensi dell'Art. 33b LPP.

Art. 70 Computo della prestazione d'uscita

- 1 La prestazione d'uscita viene computata in base all'Art. 15 LFLP (diritti nel primato dei contributi) e corrisponde all'ammontare dell'aver di vecchiaia disponibile al momento della conclusione del rapporto di lavoro ai sensi dell'Art. 31 in aggiunta al conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato» ai sensi dell'Art. 32. In ogni caso sussiste perlomeno il diritto alla prestazione d'uscita ai sensi dell'Art. 17 LFLP rispettivamente all'aver di vecchiaia ai sensi dell'Art. 15 LPP, se questo supera la prestazione d'uscita ai sensi dell'Art. 17 LFLP.
- 2 L'ammontare minimo ai sensi dell'Art. 17 LFLP è composto, dopo aver dedotto i prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni, i ricavi ottenuti dalla realizzazione del pegno dell'aver previdenziale e i pagamenti a seguito di divorzio, almeno dalla somma di quanto segue:
- a) prestazioni d'uscita conferite dalla persona assicurata e acquisti effettuati, entrambi compresi gli interessi ai sensi dell'Allegato 1;
 - b) contributi versati dalla persona assicurata nel periodo di contribuzione senza interessi più il 4 per cento per anno di età a partire dal compimento del 20° anno, ma non oltre il 100 per cento.
- 3 Se nel corso della copertura insufficiente al conto di vecchiaia ai sensi dell'Art. 31 e al conto complementare ai sensi dell'Art. 32 viene applicato un interesse inferiore al tasso di interesse minimo LPP, per il computo dell'ammontare minimo ai sensi dell'Art. 17 LFLP è determinante il tasso di interesse applicato al conto di vecchiaia ai sensi dell'Art. 31 e al conto supplementare ai sensi dell'Art. 32.

Art. 71 Informazioni in caso di uscita

In caso di uscita dal Fondo la persona assicurata e il nuovo istituto di previdenza, rispettivamente l'istituto di libero passaggio o la fondazione dell'istituto collettore, ricevono dal Fondo le seguenti informazioni:

- a) l'ammontare dell'aver di vecchiaia ai sensi dell'Art. 31;
- b) l'ammontare dell'importo minimo ai sensi dell'Art. 70 cpv. 2 (Art. 17 LFLP);
- c) l'ammontare dei prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni ai sensi dell'Art. 73 ss;
- d) informazioni riguardanti la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni previdenziali ai sensi dell'Art. 73 e dell'Art. 75;
- e) secondo i casi, l'ammontare dell'aver di vecchiaia al compimento del 50° anno di età rispettivamente al 1° gennaio 1995;

- f) secondo i casi, l'ammontare dell' avere di vecchiaia al momento del matrimonio rispettivamente al 1° gennaio 1995;
- g) secondo i casi, l'ammontare della prestazione d'uscita trasferita nell'ambito del divorzio.

Art. 72 Restituzione della prestazione d'uscita al Fondo

- 1 Se il Fondo deve erogare prestazioni ai superstiti o d'invalidità dopo aver trasferito la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza o a un istituto di libero passaggio, al Fondo deve essere restituita detta prestazione d'uscita comprensiva degli interessi (Allegato 1) nella misura in cui ciò sia necessario per il pagamento delle prestazioni ai superstiti o d'invalidità.
- 2 Se la prestazione d'uscita è stata pagata alla persona invalida o ai suoi superstiti l'ammontare delle prestazioni per superstiti o d'invalidità si calcola in base alla prestazione d'uscita rimborsata.

IX. PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ D'ABITAZIONI**Art. 73 Prelievo anticipato e costituzione in pegno**

Per il finanziamento della proprietà d'abitazione a uso proprio ai sensi dell'Art. 1–4 OPPA la persona assicurata attiva o passiva può prelevare in anticipo prestazioni del Fondo prima della loro scadenza o costituire in pegno il diritto a prestazioni previdenziali o costituire in pegno un importo fino all'ammontare della sua prestazione d'uscita.

Art. 74 Prelievo anticipato

- 1 Le richieste di prelievi anticipati per finanziare la proprietà d'abitazioni a uso proprio sono elaborate secondo l'ordine di ricezione presso l'amministrazione del Fondo.
- 2 L'importo minimo del prelievo anticipato è di CHF 20'000. Tale importo minimo non vale per l'acquisto di quote di cooperative immobiliari e di partecipazioni similari.
- 3 L'aver di vecchiaia si riduce dell'ammontare trasferito.
- 4 Il prelievo anticipato può essere rivendicato ogni cinque anni fino a tre anni dall'inizio del diritto alle prestazioni di vecchiaia. Se la persona assicurata prima dell'ingresso nel Fondo ha effettuato un prelievo anticipato presso un altro istituto di previdenza si devono calcolare gli anni trascorsi da quel momento.
- 5 La persona assicurata può prelevare fino al 50° anno di età un importo fino all'ammontare della prestazione d'uscita.
- 6 Una persona assicurata che ha superato 50 anni può prelevare al massimo l'ammontare più alto dei due importi di seguito indicati:
 - a) L'importo della prestazione d'uscita iscritto al compimento del 50° anno di età, aumentato dei rimborsi da allora effettuati e decurtato dell'ammontare fino a quel momento impiegato in base ai prelievi anticipati o alle realizzazioni del pegno per la proprietà d'abitazioni;
 - b) La metà della differenza tra la prestazione d'uscita al momento del prelievo anticipato e la prestazione di passaggio già utilizzata per la proprietà d'abitazioni.
- 7 In caso di una persona assicurata sposata il prelievo anticipato e ciascuna successiva costituzione di un pegno immobiliare richiede il consenso scritto del coniuge con firma autenticata. Se la persona assicurata sposata non può ottenere il consenso scritto del coniuge, oppure se questo gli viene rifiutato, può fare appello al Tribunale Civile.
- 8 Per il resto si applicano le relative disposizioni di legge sulla promozione della proprietà d'abitazioni con mezzi della previdenza professionale.

Art. 75 Rimborso

- 1 L'importo prelevato in anticipo deve essere rimborsato se:
 - a) la proprietà d'abitazioni viene alienata;
 - b) vengono concessi diritti su detta proprietà d'abitazioni, economicamente equivalenti a un'alienazione; oppure
 - c) alla morte della persona assicurata non è esigibile alcuna prestazione previdenziale.
- 2 L'importo prelevato in anticipo può essere rimborsato fino:
 - a) alla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia;
 - b) al verificarsi di un altro caso di previdenza; oppure
 - c) al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
- 3 Se la persona assicurata rimborsa l'anticipo, l'importo corrispondente viene accreditato con valuta esatta all'avere di vecchiaia. Se il prelievo anticipato è stato pagato dal Fondo, l'importo rimborsato viene accreditato a quella quota dell'avere di vecchiaia da cui è stato prelevato in anticipo secondo l'Art. 31 o Art. 32 in caso di conto complementare.
- 4 L'importo minimo del rimborso è di CHF 10'000. Se il prelievo anticipato è inferiore all'importo minimo il rimborso va effettuato in un unico versamento.

Art. 76 Costituzione in pegno

- 1 La costituzione in pegno prevede la comunicazione scritta al Fondo.
- 2 L'importo massimo da costituire in pegno corrisponde all'importo massimo che può essere prelevato in anticipo.
- 3 Il consenso scritto dal creditore pignoratorio, che vanta diritti nei confronti della somma costituita a pegno, è necessario per:
 - a) il pagamento in contanti della prestazione d'uscita;
 - b) il pagamento della prestazione di previdenza;
 - c) il trasferimento di una quota della prestazione d'uscita a seguito di divorzio a un istituto di previdenza del coniuge della persona assicurata.
- 4 Qualora il creditore pignoratorio neghi il consenso, il Fondo deve riservare l'importo corrispondente.
- 5 Se la persona assicurata cambia istituto di previdenza il Fondo deve comunicare al creditore pignoratorio a chi e in quale misura viene trasferita la prestazione d'uscita.
- 6 Per il resto valgono le relative disposizioni di legge riguardanti la promozione della proprietà d'abitazioni con mezzi della previdenza professionale.

Art. 77 Documentazione richiesta

Se una persona assicurata vuole ricorrere a un prelievo anticipato o alla costituzione in pegno deve presentare al Fondo i documenti contrattuali riguardanti l'acquisto, la costituzione di proprietà abitativa o l'ammortamento di un prestito ipotecario, il regolamento o il contratto di locazione o di prestito con il costruttore dell'abitazione nel caso di acquisizione di quote e i relativi documenti in caso di partecipazioni analoghe.

Art. 78 Erogazione

- 1 Il Fondo versa il prelievo anticipato al più tardi entro sei mesi da quando la persona assicurata ha rivendicato il proprio diritto.
- 2 Il Fondo versa il prelievo anticipato dietro presentazione dei relativi giustificativi e d'accordo con la persona assicurata direttamente al venditore, al titolare, al mutuante o all'avente diritto ai sensi dell'Art. 1 cpv. 1 lett. b OPPA.
- 3 Il cpv. 2 si applica analogamente per il pagamento in base alla realizzazione dell' avere di previdenza costituito in pegno.
- 4 Qualora l'erogazione non fosse possibile o presumibile entro sei mesi per motivi di liquidità, il Fondo emana una disposizione di priorità che deve essere resa nota all'Autorità di vigilanza.

Art. 79 Computo del diritto alla prestazione residua

Nel caso di pagamento di un prelievo anticipato o di realizzazione del pegno l' avere di vecchiaia viene decurtato dell'importo relativo e le prestazioni assicurate vengono ridotte di conseguenza.

Art. 80 Emolumenti

- 1 Per la costituzione in pegno non sono richiesti emolumenti.
- 2 Per un prelievo anticipato il Fondo calcola spese in misura del 2/1000 del prelievo anticipato, per un minimo di CHF 500, che possono essere adeguati al rincaro dal Consiglio del Fondo.
- 3 Al rimborso gli emolumenti di cui al cpv. 2 vengono dimezzati.

X. DIVORZIO

Art. 81 Divisione e Trasferimento delle prestazioni d'uscita o delle rendite in caso di divorzio

Per la suddivisione e il trasferimento delle prestazioni d'uscita rispettivamente delle rendite di vecchiaia correnti in caso di divorzio valgono le rispettive disposizioni del CC, del CPC, dell'LPP e dell'LFLP comprese le disposizioni esecutive.

Art. 82 Computo del diritto alla prestazione residua, riacquisto

- 1 L'importo della prestazione d'uscita stabilito dal Tribunale, che va trasferito all'istituto di previdenza del coniuge divorziato avente diritto, porta a una riduzione delle prestazioni assicurate.
- 2 L'aver di vecchiaia si decurta dell'importo trasferito.
- 3 La quota della rendita secondo Art. 124a CC definita dal Tribunale è addebitata alla rendita di vecchiaia corrente del beneficiario di rendita di vecchiaia del Fondo. Se si tratta di una rendita ridotta secondo l'Art. 63 cpv. 4, l'addebito della rendita nonché una sua ulteriore riduzione sono regolati in conformità alle normative degli Art. 24a cpv. 6 e Art. 26b OPP2.
- 4 Se il Tribunale decide che una parte della prestazione d'uscita della persona assicurata viene trasferita all'istituto di previdenza del coniuge o imputata a rivendicazioni basate sul diritto che regola il divorzio che garantiscono la previdenza, la persona assicurata ha il diritto di effettuare dei riacquisti entro i limiti dell'ammontare della prestazione d'uscita trasferita. Un tale acquisto viene accreditato a quella parte dell'aver di vecchiaia da cui è stato pagato. Un riacquisto nell'aver di vecchiaia passivo di un beneficiario di una rendita di invalidità non è possibile.

Art. 83 Caso di Pensionamento durante la procedura di divorzio

- 1 Se la persona assicurata o invalida viene pensionata durante la procedura di divorzio ed è il coniuge debitore, il Fondo riduce la prestazione di libero passaggio a favore del coniuge creditore e anche la rendita di vecchiaia in corso della persona assicurata beneficiaria di rendita.
- 2 La riduzione corrisponde all'importo del quale sarebbero state decurtate le prestazioni fino all'entrata in vigore della sentenza di divorzio se il loro calcolo si fosse basato sull'aver di vecchiaia diminuito della parte trasferita della prestazione di uscita e viene suddivisa a metà fra i due coniugi (la riduzione da suddividere a metà fra i coniugi corrisponde alla prestazione di uscita attribuita al coniuge creditore moltiplicata per il tasso di conversione valido al momento del pensionamento della persona assicurata e per la durata di percezione). La riduzione della rendita di vecchiaia della persona assicurata beneficiaria di rendita è effettuata a partire dal primo mese che segue l'entrata in vigore della sentenza di divorzio utilizzando il tasso di conversione valido in quel momento.

Art. 84 Rendita di divorzio

- 1 Se al coniuge di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia del Fondo viene attribuita una parte di rendita secondo l'Art. 124a CC, il Fondo la converte secondo le basi legali in una rendita di divorzio vitalizia a favore del coniuge creditore.
- 2 Se la rendita di vecchiaia di una persona invalida del Fondo viene ridotta basandosi sull'Art. 63 cpv. 4 e per questo motivo diventa minore della rendita dovuta al coniuge creditore secondo l'Art. 124a CC, il Fondo converte unicamente la rendita ridotta in una rendita di divorzio vitalizia. La differenza fino all'intera rendita dovuta secondo l'Art. 124a CC sarà convertita in una rendita di divorzio vitalizia unicamente al decesso della persona beneficiaria di rendita.
- 3 Il pagamento della rendita di divorzio avviene a partire dall'entrata in vigore della sentenza di divorzio.
- 4 Se non diversamente indicato, le modalità di trasferimento avvengono secondo le prescrizioni della LFLP e della OLP. La rendita di divorzio da trasferire è remunerata annualmente applicando la metà del tasso d'interesse regolamentare valido per l'anno in questione secondo l'Art 33 cpv. 2. Questa regola di remunerazione rimane valida anche quando il Fondo scende al di sotto del tasso di interesse minimo LPP nell'ambito di misure di risanamento in caso di sottocopertura secondo l'Art. 30 cpv. 5.
- 5 Il coniuge creditore del beneficiario di una rendita di vecchiaia del Fondo può pretendere il pagamento diretto della rendita di divorzio, se è al beneficio di una rendita di invalidità intera oppure ha raggiunto l'età minima di legge per il pensionamento anticipato.
- 6 Se il coniuge creditore non ha comunicato al Fondo il nome del suo istituto di previdenza o del suo istituto di libero passaggio, il Fondo trasferisce l'importo dovuto all'istituto collettore, non prima di sei mesi ma al più tardi dopo due anni a partire dal termine per il pagamento. In questo caso il Fondo trasferisce la rendita di divorzio annualmente all'istituto collettore fino a quando non riceve istruzioni differenti dal coniuge creditore. Il Fondo trasferisce l'importo all'istituto collettore anche quando il coniuge creditore non dispone di una previdenza professionale.
- 7 In sostituzione del versamento annuo della rendita di divorzio all'istituto di previdenza o all'istituto di libero passaggio, il coniuge creditore può chiedere il trasferimento dell'intero importo in forma di capitale al suo istituto di previdenza o del suo istituto di libero passaggio. Il trasferimento in forma di capitale può avvenire unicamente se anche l'istituto di previdenza o l'istituto di libero passaggio del coniuge creditore acconsentono a tale pratica. L'ammontare della prestazione in capitale si determina con le basi tecniche utilizzate per il calcolo della rendita di divorzio. Se il coniuge creditore ha raggiunto l'età di pensionamento secondo la LPP, un trasferimento al suo istituto di previdenza è solamente possibile, se dispone ancora di possibilità di riacquisto. La decisione per un trasferimento in forma di capitale deve essere comunicata al Fondo anticipatamente al pagamento della prima rendita di divorzio.

-
- 8 Coniugi creditor che hanno diritto a una rendita di divorzio non sono assicurati per i casi di previdenza vecchiaia, morte e invalidità secondo questo regolamento.

XI. AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**Art. 85 Amministrazione della giustizia**

- 1 In caso di controversie tra il Fondo, i datori di lavoro e gli aventi diritto sono competenti i Tribunali definiti dai Cantoni ai sensi dell'Art. 73 LPP. Essi sono pure competenti per controversie ai sensi dell'Art. 73 cpv. 1 lett. a–d LPP.
- 2 Foro competente è la sede svizzera o il domicilio svizzero del convenuto o il luogo dell'azienda presso cui la persona assicurata è stata assunta.
- 3 Le decisioni del Tribunale Cantonale possono essere impugnate attraverso istanza al Tribunale Federale (Art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).

Art. 86 Versione vincolante

Unicamente la versione in lingua italiana del Regolamento è vincolante.

XII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87 Interpretazione

Tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento sono soggetti alla decisione del Consiglio del Fondo, che in tal senso fa riferimento ai principi dello Statuto e del Regolamento del Fondo, come pure alla LPP e alle relative disposizioni esecutive.

Art. 88 Modifiche al Regolamento

- 1 Il Consiglio del Fondo è autorizzato a modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento tutelando i diritti acquisiti dei destinatari.
- 2 Qualora una modifica del Regolamento produca costi supplementari per il datore di lavoro associato, è necessario il consenso dello stesso.
- 3 Le modifiche al Regolamento vanno sottoposte all'Autorità di vigilanza, affinché questa le verifichi e ne prenda atto.

Art. 89 Trasmissione

Il presente Regolamento viene messo a disposizione di tutti gli assicurati.

Art. 90 Entrata in vigore e fine

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2021. A partire dal 1° gennaio 2022 è sostituito dal regolamento previdenziale della Commissione di previdenza EFG all'interno della Fondazione Collettiva FCT 1e Trianon per gli assicurati ad essa trasferiti e dal Regolamento previdenziale della Fondazione di Previdenza EFG per gli assicurati ad essa trasferiti.

Art. 91 Disposizioni transitorie

- 1 Le rendite di vecchiaia e superstiti e d'invalidità erogate dal Fondo al 31 dicembre 2014 rimangono immutate a quel valore. Eventuali diritti collegati si determinano, sia per quanto riguarda l'ammontare, sia per quanto riguarda le condizioni richieste, secondo le disposizioni regolamentari in vigore al momento in cui si verifica l'evento che le genera. Se il Tribunale attribuisce una rendita vitalizia secondo l'Art. 124° CC al coniuge di un beneficiario di rendita di vecchiaia che beneficia di questa garanzia, la rendita di vecchiaia viene decurtata secondo l'Art. 82 cpv. 2, relativamente secondo l'Art. 83.
- 2 Per le persone assicurate attive o passive presenti nel Fondo al 1° gennaio 2013 con anno di nascita 1955 o prima lo stipendio assicurato si calcola secondo l'Art. 18 del Regolamento deducendo 6 volte la rendita AVS semplice massima al 31 dicembre 2012 invece di 4 volte la rendita AVS semplice massima.

- 3 Per le persone assicurate attive e passive presenti nel Fondo al 1° gennaio 2013 valgono le seguenti età di pensionamento anticipato:

Anno di nascita	Prima età di pensionamento anticipato possibile
1955 e più anziani	58 anni
1956	58 anni e 6 mesi
1957	59 anni
1958	59 anni e 6 mesi
1959 e più giovani	60 anni

Per la determinazione delle prestazioni di vecchiaia trovano applicazione le disposizioni regolamentari valide al momento del pensionamento.

- 4 Per le persone assicurate passive presenti nel Fondo al 31 dicembre 2014 nate nell'anno 1957 o più tardi, che alla stessa data hanno uno stipendio contributivo di 0, viene trasferito dal Fondo alla Fondazione il saldo dell'avere di vecchiaia del Fondo al 31 dicembre 2014 per un ammontare massimo corrispondente al massimo acquisto di prestazioni previdenziali (Art. 28 del Regolamento della Fondazione) e accreditato all'avere di vecchiaia nella Fondazione. La parte che eccede l'ammontare massimo viene lasciata nel Fondo.



avv. M. ANTONINI



Michele Casartelli

ALLEGATI

Allegato 1 – Importi di riferimento

Allegato 2 – Tabelle di acquisto

Allegato 3 – Tassi di conversione

Allegato 4 – Riassunto delle prestazioni e contributi

Allegato 5 – Definizioni

Allegato 6 – Abbreviazioni

Allegato 1 – Importi di riferimento**Interessi (validi dal 1° gennaio di ogni anno)**

1.	Art. 33	Interesse sull'avere di vecchiaia nell'anno in corso	Da decidere annualmente dal Consiglio
2.	Art. 33	Interesse sul conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato»	Da decidere annualmente dal Consiglio
3	Art. 33	Interesse su prestazioni d'uscita nell'anno in corso	Da decidere annualmente dal Consiglio
4.	Art. 58	Interesse in caso di pagamento successivo di rettifica di prestazioni	Tasso minimo LPP
		Interesse di mora in caso di pagamento successivo di rettifica di prestazioni	Tasso minimo LPP +1%
5	Art. 70,	Interesse su prestazioni d'uscita	Tasso minimo LPP
	Art. 72	Interesse di mora su prestazioni d'uscita	Tasso minimo LPP +1%

Il tasso d'interesse minimo LPP nel 2021 è 1.00%.

Importi limite (al 1° gennaio 2021)

Rendita AVS semplice massima	CHF 28'680
Stipendio assicurato massimo nella Fondazione	CHF 114'720*
Importo di coordinamento	CHF 47'800
Stipendio annuo determinante massimo	CHF 860'400
Stipendio assicurato per le persone passive	CHF 0
Stipendio assicurato minimo per le persone attive	CHF 1'000
Stipendio assicurato massimo	CHF 360'698*

*Fatte salve le disposizioni transitorie (Art. 91 cpv. 2).

Allegato 2 – Tabelle d'acquisto**A. Acquisto ai sensi dell'Art. 28 cpv. 1**

Età	Avere di vecchiaia massimo in % dello stipendio assicurato	Età	Avere di vecchiaia massimo in % dello stipendio assicurato
24	24.50%	45	720.53%
25	49.49%	46	765.30%
26	74.97%	47	810.95%
27	100.95%	48	857.51%
28	127.45%	49	904.99%
29	154.47%	50	953.41%
30	182.03%	51	1002.79%
31	210.14%	52	1053.15%
32	238.80%	53	1108.50%
33	271.03%	54	1164.95%
34	303.89%	55	1222.52%
35	337.41%	56	1281.23%
36	371.59%	57	1341.10%
37	406.45%	58	1402.15%
38	442.00%	59	1464.42%
39	478.25%	60	1527.92%
40	515.22%	61	1592.67%
41	552.92%	62	1658.71%
42	591.37%	63	1726.06%
43	633.58%	64	1794.74%
44	676.63%		

I valori intermedi sono calcolati secondo interpolazione lineare.

B. Acquisto ai sensi dell'Art. 29 cpv. 1**Max. avere possibile sul conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato» in percentuale dello stipendio assicurato**

Età	Età di pensionamento scelta			
	63	62	61	60
24	62.8%	129.4%	197.8%	267.9%
25	64.1%	131.9%	201.7%	273.2%
26	65.4%	134.5%	205.7%	278.6%
27	66.7%	137.2%	209.7%	284.1%
28	68.0%	139.9%	213.9%	289.7%
29	69.3%	142.7%	218.1%	295.5%
30	70.7%	145.5%	222.5%	301.3%
31	72.1%	148.4%	226.9%	307.3%
32	73.5%	151.3%	231.4%	313.4%
33	75.0%	154.3%	235.9%	319.6%
34	76.5%	157.4%	240.6%	325.9%
35	78.0%	160.5%	245.4%	332.3%
36	79.5%	163.7%	250.2%	338.9%
37	81.1%	166.9%	255.2%	345.6%
38	82.7%	170.2%	260.2%	352.5%
39	84.3%	173.6%	265.4%	359.5%
40	86.0%	177.0%	270.6%	366.6%
41	87.7%	180.5%	276.0%	373.8%
42	89.4%	184.1%	281.5%	381.2%
43	91.2%	187.8%	287.0%	388.8%
44	93.0%	191.5%	292.7%	396.5%
45	94.9%	195.3%	298.5%	404.3%
46	96.7%	199.1%	304.4%	412.3%
47	98.7%	203.1%	310.5%	420.5%
48	100.6%	207.1%	316.6%	428.8%
49	102.6%	211.2%	322.9%	437.3%
50	104.6%	215.4%	329.3%	446.0%
51	106.7%	219.6%	335.8%	454.8%
52	108.8%	224.0%	342.4%	463.8%
53	111.0%	228.4%	349.2%	473.0%
54	113.2%	233.0%	356.1%	482.4%
55	115.4%	237.6%	363.2%	491.9%
56	117.7%	242.3%	370.4%	501.7%
57	120.0%	247.1%	377.7%	511.6%
58	122.4%	252.0%	385.2%	521.7%
59	124.8%	257.0%	392.8%	532.1%
60	127.3%	262.0%	400.6%	542.6%
61	129.8%	267.2%	408.5%	
62	132.4%	272.5%		
63	135.0%			

I valori intermedi sono calcolati secondo interpolazione lineare.

Allegato 3 – Tassi di conversione

Per il computo della rendita di vecchiaia sono determinanti i seguenti tassi di conversione:

Età del pensionamento	Tasso di conversione
60	4.51%
61	4.62%
62	4.74%
63	4.87%
64	5.00%
65	5.14%
66	5.30%
67	5.46%
68	5.64%
69	5.83%
70	6.04%

L'età viene calcolata all'anno e al mese esatti. Non si tiene conto del tempo dal giorno di nascita al primo giorno del mese seguente. I valori intermedi sono calcolati secondo interpolazione lineare.

Allegato 4 – Riassunto delle prestazioni e dei contributi

Inizio dell'assicurazione (Requisiti)	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurazione nella Fondazione • Stipendio annuo lordo superiore a CHF 114'720 (2021) (persone assicurate attive) • Versamento di avere di vecchiaia in eccesso dalla Fondazione (persone assicurate passive)
---------------------------------------	---

Stipendio assicurato

Stipendio annuo determinante	= Stipendio base annuo fisso secondo gli accordi contrattuali senza componenti variabili (bonus).
Stipendio assicurato	<p>Di principio 7/6 dello stipendio annuo determinante diminuito dell'importo di coordinamento e di 4 volte la rendita AVS semplice massima di CHF 28'680 (2021)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importo minimo (persone assicurate passive): CHF 0 • Importo minimo (persone assicurate attive): CHF 1'000 • Importo massimo: CHF 360'698
Importo di coordinamento	= 5/3 della rendita AVS semplice massima (2021: CHF 28'680).
Collaborazione a tempo parziale	Per collaboratori a tempo parziale l'importo di coordinamento e i limiti minimi e massimi dello stipendio assicurato vengono adeguati al grado di occupazione.

Prestazioni di vecchiaia

Età ordinaria di pensionamento	L'età ordinaria di pensionamento viene raggiunta alla fine del mese in cui la persona assicurata conclude il 64° anno di vita. Questo vale sia per gli uomini, che per le donne. Sono fatte salve le disposizioni transitorie dell'Art. 91.
Pensionamento anticipato / pensionamento posticipato	Il diritto a una prestazione di vecchiaia comincia al più presto al primo giorno del mese dopo aver concluso il 60° anno di vita e con la conclusione del contratto di lavoro (pensionamento anticipato) e al più tardi al primo giorno del mese dopo avere concluso il 70° anno di vita (pensionamento posticipato). Sono fatte salve le disposizioni transitorie dell'Art. 91.

Accrediti di vecchiaia	In % dello stipendio assicurato			
	Età	Standard	Plus (+3%)	Top (+6%)
	24-32	18.5%	21.5%	24.5%
	33-42	21.5%	24.5%	27.5%
	43-52	24.5%	27.5%	30.5%
	53-64	28.5%	31.5%	34.5%
	Le persone assicurate possono scegliere tra i tre piani contributivi sopraelencati.			
Remunerazione dell' avere di vecchiaia	Il Consiglio del Fondo decide annualmente il tasso d'interesse da applicare all' avere di vecchiaia.			
Rendita di vecchiaia	= Avere di vecchiaia moltiplicato con il tasso di conversione corrispondente all'età di pensionamento. L'importo massimo delle rendite del Fondo e della Fondazione di Previdenza EFG SA sommate è limitato a 3,5 volte l'importo della rendita di vecchiaia AVS semplice massima.			
Avere di vecchiaia	L' avere di vecchiaia è composto: dagli accrediti di vecchiaia; dalle prestazioni d'uscita apportate; dai versamenti effettuati a favore della persona assicurata in seguito a divorzio; dagli acquisti; dai rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni o dai versamenti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza; da eventuali accrediti complementari; da eventuali acquisti effettuati dal datore di lavoro; dagli interessi ai sensi dell'Art. 33 del Regolamento. Sono dedotti dall' avere di vecchiaia: i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni o i prelievi a seguito di una realizzazione di pegno dell' avere previdenziale; le quote di prestazione di uscita trasferite nella previdenza del coniuge in seguito a divorzio.			
Tasso di conversione (TDC)	Età	TDC	Età	TDC
	60	4.51%	65	5.14%
	61	4.62%	66	5.30%
	62	4.74%	67	5.46 %
	63	4.87%	68	5.64 %
	64	5.00%	69	5.83 %
			70	6.04 %
Prelievo di capitale	Un prelievo di capitale è possibile per un ammontare fino al 100% dell' avere di vecchiaia accumulato.			

Prestazioni d'invalidità

Rendita d'invalidità

L'ammontare della rendita intera d'invalidità corrisponde al 70% dello stipendio assicurato. La rendita di invalidità viene versata fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

Rendita per figli d'invalido

Ammonta al 15% dello stipendio assicurato per ogni figlio avente diritto fino al raggiungimento del suo 18° anno di età. Per figli in formazione o invalidi al 50% il diritto alla rendita prosegue fino al compimento del 25° anno di vita.

Prestazioni per i superstiti

Rendita per coniugi

- In caso di decesso di una persona assicurata che non abbia ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento: 70% della rendita d'invalidità.
- In caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità: 70% della rendita d'invalidità corrente.
- In caso di decesso di una persona assicurata che ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento: 50% della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata.
- In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia: 50% della rendita di vecchiaia corrente.

Rendita per conviventi

Valgono le stesse disposizioni della rendita per coniugi, se le condizioni dell'Art. 40 sono adempite.

Rendita per orfani

- I figli di una persona assicurata hanno diritto a una rendita per orfani. Il diritto sussiste fino al raggiungimento del suo 18° anno di età, per figli in formazione o invalidi almeno al 50% prosegue fino al compimento del 25° anno di età.
- In caso di decesso di una persona assicurata che non abbia ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento o in caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità: 15% dello stipendio assicurato.

Capitale di decesso

= Liquidazione in capitale corrispondente all'ammontare dell'aver di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata.

Nella misura in cui sussiste il diritto alla rendita per coniugi, per conviventi o per orfani secondo il presente Regolamento, il capitale in caso di decesso viene utilizzato per il finanziamento di queste rendite, secondo necessità.

Gli acquisti ai sensi dell'Art. 28 come pure il capitale di risparmio del conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato» viene rimborsato come capitale di decesso addizionale.

Inoltre viene pagata una liquidazione in capitale corrispondente all'ammontare dello stipendio assicurato secondo l'Art. 18.

Prestazione di uscita (libero passaggio)

- Prestazione di uscita
- Calcolo sulla base dell'articolo 15 LFLP (diritto dell'assicurato nel sistema del primato dei contributi).
 - Avere di vecchiaia più il conto complementare disponibile al momento della conclusione del rapporto di lavoro.
 - Prestazione minima: Prestazione d'uscita secondo l'Art. 17 LFLP.

Finanziamento

Contributi ordinari

In % dello stipendio assicurato

Datore di lavoro

Età	Contributi di risparmio	Contributi di rischio	Totale
18-23	0.0%	3.0%	3.0%
24-32	14.5%	3.0%	17.5%
33-42	16.5%	3.0%	19.5%
43-52	18.5%	3.0%	21.5%
53-64	21.5%	3.0%	24.5%

Persona assicurata

Contributi di risparmio

Età	Standard	Plus (+3%)	Top (+6%)
18-23	0.0%	0.0%	0.0%
24-32	4.0%	7.0%	10.0%
33-42	5.0%	8.0%	11.0%
43-52	6.0%	9.0%	12.0%
53-64	7.0%	10.0%	13.0%

Contributi di rischio

Età	
18-64	2.0%

Totale

Età	Standard	Plus (+3%)	Top (+6%)
18-23	2.0%	2.0%	2.0%
24-32	6.0%	9.0%	12.0%
33-42	7.0%	10.0%	13.0%
43-52	8.0%	11.0%	14.0%
53-64	9.0%	12.0%	15.0%

In caso di dubbio sono vincolanti le disposizioni regolamentari rispetto a questo allegato.

Allegato 5 – Definizioni

Beneficiario di rendita	Una persona che percepisce dal Fondo una rendita
Beneficiari di una rendita di divorzio	Una persona che percepisce dal Fondo una rendita di divorzio vitalizia (secondo Art. 124° CC)
Collaboratori	Persone, le quali hanno un contratto di lavoro con la società
Datore di lavoro / Società	EFG Bank AG e le altre società con un rapporto di affiliazione nei confronti del Fondo
Destinatario / Assicurato	Persona assicurata o beneficiario di rendita
Fondatrice	EFG Bank AG
Fondazione	Fondazione di previdenza EFG SA
Fondo	Fondo complementare di previdenza EFG SA
Persona assicurata	Collaboratore assicurato attivo
Persona assicurata passiva	Persone assicurate il cui calcolo dello stipendio assicurato secondo il cpv. 1 dell'Art. 18 dà un valore negativo o nullo

Allegato 6 – Elenco delle abbreviazioni

AI	Assicurazione federale per l'invalidità
AINF	Assicurazione contro gli infortuni
AM	Assicurazione militare
Art.	articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210
cifr.	cifra(e)
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911, RS 220
CPC	Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 2008, RS 272
cpv.	capoverso, paragrafo
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità, RS 831.20
LAINF	Legge federale del 20 marzo 1991 sull'assicurazione contro gli infortuni, RS 832.20
LAM	Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare, RS 833.1
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, RS 831.10
lett.	lettera(e)
LFLP	Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, (Legge sul libero passaggio), RS 831.42
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto sulle assicurazioni sociali, RS 830.1
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, RS 831.40
LTF	Legge federale del 17 giugno 2008 sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale), RS 173.110
LUD	Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata), RS 211.231
OLP	Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio), RS 831.425
OPP 2	Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, RS 831.441.1
OPPA	Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante fondi della previdenza professionale, RS 831.411
seg./ss	e seguenti